

**RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL
RENDICONTO DELLA GESTIONE
E DOCUMENTI ALLEGATI**

26 Maggio 2022

COMUNE DI AMEGLIA

Provincia di La Spezia

Relazione dell'organo di revisione

- *sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione*
- *sullo schema di rendiconto*

Anno 2021

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. GIUSEPPE LA ROCCA

Comune di Ameglia

Organo di revisione

Verbale del 26.05.2022

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2021

L'Organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2021, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2021 operando ai sensi e nel rispetto:

- del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011;
- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

presenta

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2021 del Comune di Ameglia che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Sanremo, li 26.05.2022

L'Organo di revisione
Dott. Giuseppe La Rocca



INTRODUZIONE

Il sottoscritto Dott. Giuseppe La Rocca revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 36 del 31.07.2019;

- ◆ ricevuti in data 12.05.2022 e nei giorni seguenti (fino al 19.05.2022), pertanto oltre il limite per consentire l'approvazione del rendiconto nel termine previsto dall'art. 227 del TUEL, la proposta di delibera consiliare, lo schema del rendiconto per l'esercizio 2021, approvati con delibera della giunta comunale n. 38 del 11.05.2022, e i seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):
 - a) Conto del bilancio;
 - b) Stato patrimoniale, più precisamente situazione patrimoniale semplificata di cui al D.M. 11.11.2019, in quanto l'Ente, essendo un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ha utilizzato l'opzione di cui all'articolo 232, comma 2, del TUEL;
 corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo;
- ◆ dato atto che il Conto economico non è allegato in quanto l'Ente si avvalso dell'opzione di cui all'articolo 232, comma 2 del TUEL, prevista per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- ◆ dato atto che l'Ente **non ha** (ancora) **trasmesso** alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) la deliberazione della giunta municipale (assunta il 11.05.2022, stesso giorno di approvazione del rendiconto 2021), concernente la decisione di avvalersi della facoltà di cui all'art 232, c. 2, del TUEL (ossia, come detto, non tenere la contabilità economico-patrimoniale, limitandosi ad allegare al rendiconto la situazione patrimoniale semplificata, e non redigere il conto economico);
- ◆ visto il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 21.06.2021 e le variazioni (4) allo stesso;
- ◆ dato atto che il bilancio di previsione 2022-2024 non è stato ancora approvato poichè l'Ente si è avvalso della proroga concessa fino al 31.05.2022 e quindi, ovviamente, né esso né eventuali variazioni allo stesso potevano essere messe a disposizione del sottoscritto revisore;
- ◆ viste le disposizioni della parte II - ordinamento finanziario e contabile - del TUEL;
- ◆ visto in particolare l'articolo 239, comma 1, lettera d) del TUEL;
- ◆ visto il D.Lgs. 118/2011;
- ◆ visti i principi contabili applicabili agli enti locali;
- ◆ visto **il regolamento di contabilità il quale, come ripetutamente richiesto dal sottoscritto revisore, deve essere aggiornato essendo obsoleto perché superato dalle novità normative;**

TENUTO CONTO CHE

- ◆ durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL;
- ◆ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'Ente;
- ◆ si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. In particolare, ai sensi art. 239, c. 1, lett. b), 2), è stata verificata l'esistenza dei presupposti relativamente alle seguenti variazioni di bilancio:

	Anno 2021
Variazioni di bilancio totali	n. 4
di cui variazioni di Consiglio	n. 2
di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel	n. 2
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 c. 5 bis Tuel	n. XXX
di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel	n. XXX
di cui variazioni di altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilità	n. XXX

- ◆ le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell'attività di vigilanza svolta;

- ◆ le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l'esercizio sono evidenziati nell'apposita sezione della presente relazione;

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2021.

CONTO DEL BILANCIO

Premesse e verifiche

Il Comune di Ameglia registra una popolazione al 01.01.2021, ai sensi dell'art.156, c. 2, del Tuel, di n. 4.270 abitanti.

L'Organo di revisione, nel corso del 2021, **ha rilevato** le seguenti gravi irregolarità contabili e ha richiesto documentazione, anche al fine di suggerire eventuali misure correttive, senza ottenerla.

A. Gravi irregolarità.

1) Mancato riconoscimento debiti fuori bilancio "postumi"

Nell'anno 2020, come già indicato nel parere del sottoscritto al rendiconto di tale anno, l'Ente aveva proceduto al pagamento di importi derivanti da sentenze sfavorevoli e dalla provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo, senza attivare la procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 TUEL. Nonostante la richiesta del sottoscritto revisore di procedere al riconoscimento "postumo" di detti debiti fuori bilancio, l'Ente non ha ancora provveduto. Precisamente si tratta di:

- a) pagamento dell'importo di € 21.943,21 alla ditta individuale Badescu Viorica. Il pagamento, secondo la documentazione acquisita dal sottoscritto revisore risulta effettuato mediante i mandati 270 e 271 di € 4.443,21 ed € 17.500,00, rispettivamente. Il primo importo è costituito dalle spese di procedura (atti di precetto, interessi di mora, ecc.) sostenute dal creditore per il recupero del credito che, ovviamente, non possono in alcun modo restare a carico dell'Ente. Il secondo importo riguarda la spesa relativa al servizio acquistato (al netto dell'IVA dato che si applica la scissione dei pagamenti) la quale è stata ordinata senza seguire l'iter previsto dal TUEL, costituendo quindi un debito fuori bilancio. Pertanto la stessa potrà essere a carico dall'Ente se, e soltanto se, verrà riconosciuta con le modalità previste dall'art. 194 e nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento dell'Ente. Si evidenzia, a proposito di tale aspetto, che l'Ente ha ritenuto che la prestazione svolta dalla creditrice non rispondesse agli accordi stipulati e che, in conseguenza di tale valutazione, ha intrapreso una causa nei confronti della medesima. Potendosi profilare un'ipotesi di danno erariale, il sottoscritto revisore aveva richiesto all'Ente di procedere all'accertamento delle responsabilità e al recupero delle somme;
- b) pagamento dell'importo di € 3.591,50 derivante dalla sentenza Marina Blu snc (TAR Liguria 720/2019). L'Ente (non costituitosi in giudizio) era risultato soccombente nella causa che la ricorrente aveva intentato allo stesso per l'annullamento di un'ordinanza del Sindaco ritenuta dalla stessa (e anche dal Tribunale) illegittima. Il sottoscritto revisore, aveva indicato come assolutamente necessari la verifica e l'accertamento dell'esistenza di eventuali responsabilità sia nell'emanazione dell'atto che nella mancata costituzione in giudizio, al fine dell'eventuale recupero delle somme, chiedendo, a tal scopo, di procedere all'accertamento delle responsabilità;
- c) pagamento dell'importo derivante dalla sentenza 106/2019 Tribunale la Spezia. L'Ente era risultato soccombente nella causa con la società Maestrone srl e quindi condannato al pagamento di spese ed accessori di legge per € 11.822,97. Tuttavia Esso non aveva provveduto tempestivamente al pagamento di quanto dovuto, subendo il pignoramento presso il tesoriere e dovendo così corrispondere l'importo di € 14.044,97. Potendosi profilare, per l'importo di € 2.200,00, un'ipotesi di danno erariale, il sottoscritto revisore aveva richiesto all'Ente di procedere all'accertamento delle responsabilità e al recupero delle somme.

2) Riconoscimento debiti fuori bilancio

I debiti fuori bilancio costituiscono gravi irregolarità e l'Ente, nel corso dell'esercizio, ha provveduto al riconoscimento di otto di essi. In merito si rimanda a quanto esposto, più avanti, sub "Debiti

fuori bilancio”.

B. Documentazione o atti richiesti

1) Mancata conciliazione crediti/debiti partecipate anno 2020

L’Ente non ha assunto entro il termine dell’esercizio i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie ex art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011. In particolare, le comunicazioni inviate dalle partecipate SALT spa, ATC Mobilità e Parcheggi srl e IREN spa erano prive della sottoscrizione del relativo organo di revisione, mentre la partecipata STL scari non aveva inviato alcunchè.

2) Contratti con ACAM e VIORICA

Ad oggi non è stata fornita la documentazione relativa ai debiti fuori bilancio per “smaltimento rifiuti covid-19” (ex partecipata ACAM) e per lo spettacolo dei fuochi d’artificio (ditta VIORICA) da tempo richiesta. In particolare la richiesta riguarda i contratti predisposti dall’Amministrazione per i suddetti servizi.

3) Chiarimenti determine 505/2019 e 596/2019

Non è stato fornito alcun chiarimento a seguito e in merito alla richiesta (già presente nel parere al rendiconto per l’anno 2020) sulle determine 505/2019 e 596/2019. In ultimo tali richieste erano state nuovamente avanzate con lettera del 11.12.2021 di cui si riporta la parte relativa alla questione segnalata

DATO ATTO

che al punto 3. “Attivazione richiesta risarcimento danni” del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione n. generale 505/2019 del Responsabile Lavori pubblici, Dott. Geol. Stefano Palandri, è stato scritto dal Dott. Alessandro Ardigò “*si evidenzia l’improcrastinabile necessità di procedere alla contestazione dei presunti danni arrecati dal precedente gestore dando immediata esecuzione a quanto asserito al.pto 4 comma 2 del verbale prot. 10533/2019 “al fine di una soggettiva quantificazione degli eventuali danni derivanti da una MALA GESTIO del precedente gestore, si ritiene opportuno incaricare un perito terzo che possa valutarne l’entità economica; sulla base della relativa perizia si potrà procedere, se del caso, ad un richiesta di risarcimento danni nei confronti del precedente gestore, Ditta Valerio Rafanelli”*,

CHIEDE

di sapere quali azioni siano state poste in essere.

Infine

PRESO ATTO

di quanto esposto dal Dott. Geol. Stefano Palandri, Responsabile Lavori pubblici, nelle proprie osservazioni di cui al prot. 16282 del 07.11.2019 ad oggetto: “*Preliminare di determina n. 596 del 23.09.2019 – Completamento delle procedure di estensione ex art. 5 del Contratto di Gestione del Porticciolo di Bocca di Magra stipulato in data 28.02.2019 a scomputo dei lavori effettuati dal Gestore ma di competenza del Comune-Risposta alle osservazioni*” (volte a replicare a quelle contenute nel parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione suddetta del Responsabile Area Finanziaria) dalle quali si evince che l’Ente sarebbe tenuto all’effettuazione di lavori e/o alla fornitura di beni al fine di non incorrere in possibili azioni di responsabilità per danni nei confronti della società Italia Marine Service s.r.l e/o di soggetti terzi,

RIBADISCE

la necessità che l’Ente si attivi (qualora non sia già avvenuto) con la massima sollecitudine al fine di verificare la legittimità e la fondatezza di tutte le richieste avanzate dalla società suddetta e, in caso affermativo, a provvedere in modo da non alimentare ulteriore contenzioso;

SOTTOLINEA CHE

qualora dalla verifica suddetta dovessero emergere profili di responsabilità ascrivibili ai dipendenti e/o agli amministratori dello stesso in merito agli impegni assunti per conto dell’Ente si raccomanda allo stesso di adoperarsi per il recupero delle somme pagate;

CHIEDE

che gli venga comunicato l’esito delle verifiche suddette.

Si evidenzia che, in data 06.05.2022, l’Ente ha ricevuto (prot. 5676) dalla società Italia Marina Service srl una richiesta di risarcimento danni per € 1.682.180,60 (di cui si parlerà sub “Fondi e

accantonamenti per ulteriori passività potenziali”) nella quale si fa riferimento al prot. 16282 del 07.11.2019 indicato nelle determinazioni richieste.

L'Organo di revisione precisa che:

- l'Ente non partecipa ad alcuna Unione dei Comuni;
- l'Ente non partecipa ad alcun Consorzio di Comuni;
- l'Ente non è istituito a seguito di processo di unione;
- l'Ente non è istituito a seguito di processo di fusione per incorporazione;
- l'Ente non è ricompreso nell'elenco di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del d.l. n. 189/2016.

L'Organo di revisione ha verificato che:

- non risultando rilievi mossi dalla Corte dei Conti in sede di controllo, nonché rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, l'Ente non ha dovuto dare attuazione all'obbligo di pubblicazione degli stessi sul sito dell'amministrazione;
- l'Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto agli adempimenti richiesti dalla BDAP;
- l'Ente **non ha provveduto** al caricamento dei dati del rendiconto 2021 in BDAP attraverso la modalità *“approvato dalla Giunta”*. Si evidenzia che, al fine di verificare l'esistenza di errori bloccanti e adottare azioni correttive prima dell'approvazione da parte del Consiglio, **è necessario che tale adempimento venga essere effettuato prima dell'invio del rendiconto e dei relativi allegati all'Organo di revisione;**
- nel corso dell'esercizio 2021, in ordine all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, l'organo di revisione ha verificato che, in sede di applicazione dell'avanzo libero, l'Ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis, dell'articolo 187 dello stesso Testo unico;
- nel corso dell'esercizio 2021 l'Ente non si è avvalso della possibilità prevista dall'art. 109, c. 2, del D.L. 18/2020 in ordine all'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza COVID19;
- non risulta che nel corso del 2021 sia stato applicato avanzo vincolato presunto e pertanto l'Organo di revisione non ha dovuto accertare il rispetto delle condizioni di cui all'art.187, commi 3, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies del TUEL e al punto 8.11 (del principio contabile applicato allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011);
- nel rendiconto 2021 le somme iscritte al titolo IV delle Entrate (escluse quelle considerate ai fini degli equilibri di parte corrente, pari ad € 62.742,32) sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento, quelle iscritte ai titolo V delle Entrate (relative a mutui “sospesi”) non essendo state utilizzate sono state destinate, nel risultato di amministrazione, nella parte destinata a investimenti, mentre non vi sono entrate iscritte al titolo VI;
- per l'attivazione degli investimenti siano state utilizzate fonti di finanziamento rientranti tra quelle elencate all'art. 199 TUEL. In effetti esse sono state le seguenti:
 - entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
 - proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
 - entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
 - avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187;
- l'Ente non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, c. 11, del D.L. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento;
- dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto emerge che l'ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario;
- che, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL gli agenti contabili, escluso l'Economo, hanno reso il conto della loro gestione, entro il 27.01.2022, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233. L'Economo ha reso il conto della propria gestione in data 02.05.2022;
- l'Ente **non** ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.139 del D.lgs. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite il servizio SIRECO, dei conti degli agenti contabili;
- che il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;
- nell'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento l'Ente ha rispettato l'obbligo – previsto dal comma 3, dell'art. 180 e dal comma 2, dell'art. 185 del TUEL – della codifica della tran-

sazione elementare;

- nel corso dell'esercizio l'Ente non ha dovuto provvedere al recupero di eventuali quote di disavanzo in quanto non ricorre la fattispecie;
- nel corso dell'esercizio 2021, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art. 153, c. 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;
- l'ente non è in dissesto;
- L'Ente non essendo in dissesto nè strutturalmente deficitario, in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013, ed essendo divenuta facoltativa la presentazione del certificato del rendiconto (a partire da quello 2019), non è soggetto all'obbligo di assicurare, per l'anno 2021, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti;
- l'Ente ha predisposto e allegato al rendiconto la certificazione e l'annessa relazione relativa al raggiungimento degli obiettivi di servizio per la funzione servizi sociali nel 2021. Tale adempimento è stato introdotto dall'art. 1, c. 792, della L. 178/2020, che ha stanziato, a decorrere dal 2021, un'apposita quota del fondo di solidarietà comunale (in misura crescente nel corso degli anni) da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, svolti in forma singola o associata e dal DPCM attuativo del 01.07.2021 che ha sancito che tutti i comuni sono tenuti a destinare, nel 2021, una spesa per la funzione sociale, al netto del servizio asili nido, almeno pari al fabbisogno standard, riportato nella nota tecnica allegata al decreto.
Inoltre l'articolo 1 del citato DPCM prescrive che la scheda di monitoraggio e l'annessa relazione devono essere allegate al rendiconto dell'ente e trasmesse al SOSE Spa entro il 31 maggio 2022, con modalità telematiche.

Gestione Finanziaria

L'Organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31.12.2021 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 (da conto del Tesoriere)	€	6.248.390,81
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 (da scritture contabili)	€	6.248.390,81

Nell'ultimo triennio, l'andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente:

	2019	2020	2021
Fondo cassa complessivo al 31.12	€ 3.944.743,36	€ 4.565.688,72	€ 6.248.390,81
<i>di cui cassa vincolata</i>	€ -	€ -	€ -

La cassa vincolata è pari a zero. Il precedente responsabile dell'Area Contabile ha dichiarato al sottoscritto revisore che ciò è dovuto al fatto che i pagamenti vengono effettuati prima dell'incasso dei contributi che darebbero origine a cassa vincolata. **Si ritiene che l'Ente debba prestare maggiore attenzione alla eventuale esistenza di entrate che determinano cassa vincolata (RACCOMANDAZIONE).**

Sono stati verificati gli equilibri di cassa:

*

*

*

Equilibri di cassa

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2021					
	+/-	Previsioni definitive**	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale (A)		€ 4.565.688,72			€ 4.565.688,72
Entrate Titolo 1.00	+	€ 6.004.750,86	€ 3.670.408,07	€ 973.036,17	€ 4.643.444,24
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 2.00	+	€ 984.429,04	€ 289.553,90	€ 239.957,54	€ 529.511,44
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 3.00	+	€ 2.132.741,39	€ 1.964.904,83	€ 16.534,29	€ 1.981.439,12
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp. (B1)	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)	=	€ 9.121.921,29	€ 5.924.866,80	€ 1.229.528,00	€ 7.154.394,80
di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *)		€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	+	€ 8.928.192,48	€ 4.118.963,29	€ 1.063.142,74	€ 5.182.106,03
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+	€ -			€ -
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	+	€ 121.500,00	€ 121.411,47	€ -	€ 121.411,47
di cui per estinzione anticipata di prestiti		€ -	€ -	€ -	€ -
di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013 e ss. mm. e rrfinanziamenti)		€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)	=	€ 9.049.692,48	€ 4.240.374,76	€ 1.063.142,74	€ 5.303.517,50
Differenza D (D=B-C)	=	€ 72.228,81	€ 1.684.492,04	€ 166.385,26	€ 1.850.877,30
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio					
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E)	+	€ -	€ 62.742,32	€ -	€ 62.742,32
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	-	€ -	€ 81.563,00	€ -	€ 81.563,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (G)	+	€ -	€ -	€ -	€ -
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G)	=	€ 72.228,81	€ 1.665.671,36	€ 166.385,26	€ 1.832.056,62
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	+	€ 3.372.247,88	€ 132.152,07	€ 969.213,30	€ 1.101.365,37
Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività finanziarie	+	€ -		€ 50.550,28	€ 50.550,28
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	+	€ -	€ 81.563,00	€ -	€ 81.563,00
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 (I)	=	€ 3.372.247,88	€ 213.715,07	€ 1.019.763,58	€ 1.233.478,65
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (B1)	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie	+	€ -		€ 50.550,28	€ 50.550,28
Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04)	=	€ -	€ -	€ 50.550,28	€ 50.550,28
Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=B1+L1)	=	€ -	€ -	€ 50.550,28	€ 50.550,28
Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)	=	€ 3.372.247,88	€ 213.715,07	€ 969.213,30	€ 1.182.928,37
Spese Titolo 2.00	+	€ 3.728.271,11	€ 687.619,19	€ 717.094,06	€ 1.404.713,25
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Spese Titolo 2,00, 3,01 (N)	=	€ 3.728.271,11	€ 687.619,19	€ 717.094,06	€ 1.404.713,25
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	-	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese di parte capitale P (P=N-O)	-	€ 3.728.271,11	€ 687.619,19	€ 717.094,06	€ 1.404.713,25
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)	=	-€ 356.023,23	-€ 536.646,44	€ 252.119,24	-€ 284.527,20
Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termine	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz.	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=somma titoli 3.02, 3.03,3.04)	=	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere	-	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro	+	€ 1.312.488,83	€ 870.112,55	€ 81.913,00	€ 952.025,55
Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro	-	€ 1.313.693,76	€ 863.281,95	€ 4.121,21	€ 867.403,16
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)	=	€ 4.280.689,37	€ 1.135.855,52	€ 546.846,57	€ 6.248.390,81

* Trattasi di quota di rimborso annua

** Il totale comprende Competenza + Residui

Nel conto del tesoriere non sono indicati pagamenti per azioni esecutive.

L'Ente, non avendo fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, non ha dovuto provvedere alla restituzione della stessa.

Tempestività pagamenti e misure previste dall'art. 1, commi 858 – 872, legge 145/2018

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente:

- **non** ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, c. 8 del TUEL;
- avendo superato (di poco) i termini di pagamento, **non** ha indicato le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge;
- ha allegato al rendiconto, ai sensi dell'art. 41, comma 1, D.L. n. 66/2014, un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici;
- ha allegato, ai sensi dell'art. 1, c. 859, lett. b, Legge 145/2018, l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti che ammonta a **0** giorni (i tempi medi di pagamento sono pari a 30,30 giorni);
- abbia comunicato, mediante la piattaforma elettronica, ai sensi dell'art. 1, c. 867, Legge 145/2018, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente (31.12.2020) e che ammonta ad euro 621.432,20. Non è stato possibile verificare se la trasmissione sia stata effettuata entro il 31.12.2022.

Il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello complessivo

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 2.168.360,23.

L'equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 1.276.863,26, mentre l'equilibrio complessivo presenta (nel rendiconto approvato dalla Giunta) un saldo pari ad Euro 1.831.456,28 come di seguito rappresentato:

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	2.168.360,23
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	500.912,63
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	390.584,34
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	1.276.863,26

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	1.276.863,26
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	- 554.593,02
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	1.831.456,28

In realtà, per quanto si dirà a pagina 12 e 13 della presente relazione, il prospetto della gestione degli accantonamenti in sede di rendiconto dovrebbe essere il seguente e l'equilibrio complessivo deve presentare un saldo pari ad Euro 1.820.786,29:

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	1.276.863,26
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	- 543.923,03
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	1.820.786,29

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai seguenti elementi:

*

*

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	2021
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	€ 545.366,33
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	€ 2.100.663,39
Fondo pluriennale vincolato di spesa	€ 837.479,07
SALDO FPV	€ 1.263.184,32
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	€ -
Minori residui attivi riaccertati (-)	€ 39.186,30
Minori residui passivi riaccertati (+)	€ 272.464,60
SALDO GESTIONE RESIDUI	€ 233.278,30
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	€ 545.366,33
SALDO FPV	€ 1.263.184,32
SALDO GESTIONE RESIDUI	€ 233.278,30
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	€ 359.809,58
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	€ 4.120.280,04
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021	€ 6.521.918,57

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2021

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali emerge che:

Entrate	Previsione definitiva (competenza)	Accertamenti in c/competenza	Incassi in c/competenza	%
		(A)	(B)	Incassi/accert.ti in c/competenza
				(B/A*100)
Titolo I	€ 4.596.142,00	€ 5.125.645,58	€ 3.670.408,07	71,60869812
Titolo II	€ 394.216,00	€ 374.605,00	€ 289.553,90	77,29579157
Titolo III	€ 2.102.108,00	€ 2.084.944,31	€ 1.964.904,83	94,24255701
Titolo IV	€ 1.948.000,00	€ 583.174,73	€ 132.152,07	22,66080185
Titolo V	€ -	€ 50.550,28	€ 50.550,28	100

Lo scostamento tra accertamenti ed incassi registrato nel:

- Titolo I: è stato determinato dalla possibilità concessa ai contribuenti di pagare la TARI nell'anno 2022 (agevolazione concessa per l'emergenza COVID-19) unitamente alla difficoltà amministrative derivanti dall'esternalizzazione (nel 2020) della "bollettazione"
- Titolo II: è stato determinato dai ritardi nella rendicontazione;
- Titolo IV: è riconducibile ai ritardi nella rendicontazione necessaria per ottenere i contributi in Conto capitale assegnati all'Ente.

Nel 2021, l'Organo di revisione, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. c), del TUEL, non ha rilevato irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'Organo di revisione ha verificato che il concessionario abbia riversato il riscosso nel conto di tesoreria dell'Ente locale con la periodicità stabilita dall'art. 7, c. 2, lett. gg-septies) del D.L. n. 70/2011, convertito dalla Legge n. 106/2011 e s.m.i.

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio dell'avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta, **secondo il prospetto degli equilibri allegato al rendiconto approvato dalla Giunta (che contiene tre errori)**, la seguente situazione:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	138.907,33
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	7.585.194,89
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	5.823.523,20
<i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>		
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	303.543,31
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	121.411,47
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
G) Somma finale (G=AA+AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		1.475.624,24
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	359.809,58
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	62.742,32
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	81.563,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		1.816.613,14
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	500.912,63
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	390.579,10
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	925.121,41
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto ⁽⁺⁾ / ⁽⁻⁾	(-)	554.593,02
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		1.479.714,43
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.961.756,06
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	633.725,01
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	62.742,32
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	50.550,28
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	81.563,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.728.618,90
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	533.935,76
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+ E1)		301.196,81
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	5,24
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		301.191,57
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto ⁽⁺⁾ / ⁽⁻⁾	(-)	
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		301.191,57
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-
Z5) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	50.550,28
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	-
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2-T-X1-X2-Y)		2.168.360,23
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		500.912,63
Risorse vincolate nel bilancio		390.584,34
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		1.276.863,26
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		554.593,02
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		1.831.456,28
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		1.816.613,14
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	359.809,58
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N ⁽¹⁾	(-)	500.912,63
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto ⁽⁺⁾ / ⁽⁻⁾ ⁽²⁾	(-)	554.593,02
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	390.579,10
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		1.119.904,85

Come detto, il prospetto sopra riportato contiene tre errori: 1) il valore indicato alla voce "Variazione ac-

cantonamenti effettuata in sede di rendiconto”, di parte corrente, € -554.593,02; 2) (conseguentemente) quello del “O/3) Equilibrio complessivo di parte corrente”, € 1.479.714,43; 3) (conseguentemente) quello del “W/3) Equilibrio complessivo di parte corrente”, € 1.831.456,28. I valori corretti sono, rispettivamente, € -543.923,02, € 1.469.044,43 ed € 1.820.786,28. Per la spiegazione di quanto appena esposto si rimanda al commento riportato subito dopo l'allegato a/1 (sotto riportato).

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N ⁵	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N	Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità						
						0,00
Totale Fondo anticipazioni liquidità						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate						
						0,00
Totale Fondo perdite società partecipate						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso						
	Accantonamen. prudenziale spese soccombenza causa CURATELA FALLIMENTARE	750.000,00			-351.579,33	398.420,67
	FONDO SPESE CONTENZIOSI LEGALI	282.000,00		24.123,52	-221.123,52	85.000,00
Totale Fondo contenzioso						
		1.032.000,00	0,00	24.123,52	-572.702,85	483.420,67
Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽³⁾						
	Parte corrente	2.672.942,00		298.789,11		2.971.731,11
	Parte capitale	66.934,66	-934,66			66.000,00
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità						
		2.739.876,66	-934,66	298.789,11	0,00	3.037.731,11
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						
						0,00
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti ⁽⁴⁾						
	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	10.670,00			-10.120,00	550,00
	ORDINANZA 13/2013				1.875,78	1.875,78
	SOMME DA ALTRI ENTI				26.354,05	26.354,05
	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI			178.000,00		178.000,00
Totale Altri accantonamenti						
		10.670,00	0,00	178.000,00	18.109,83	206.779,83
Totale						
		3.782.546,66	-934,66	500.912,63	-554.593,02	3.727.931,61

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

- (1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.
- (2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto
- (3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).
- (4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
- (5) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.

La rappresentazione fornita in merito alle movimentazioni della colonna b e d non è corretta. Infatti l'accantonamento (al 01.01.2021) per l'indennità di fine mandato del sindaco, pari ad € 10.670,00, è stata applicata al bilancio 2021-2023 e pertanto andava indicata nella colonna b) e la variazione in colonna d) non doveva essere valorizzata per l'importo riportato (- 10.120,00) ma per l'accantonamento risultante nel rendiconto, ossia + 550,00. Si evidenzia che il totale della colonna d) corretto è, pertanto, - 543.923,02 (anziché come indicato - 554.593,02) e, poiché tale importo rileva ai fini dell'equilibrio complessivo (W3), il valore di quest'ultimo indicato nella proposta di bilancio in esame approvata dalla Giunta (1.831.456,28) è errato dovendo invece risultare pari a 1.820.786,28. Tutto ciò è stato verbalmente comunicato al responsabile dell'Area contabile nel corso del confronto con lo stesso seguito alla richiesta scritta del sottoscritto in merito all'utilizzo dell'avanzo anno 2020 indicato nella relazione della Giunta al rendiconto. Il suddetto responsabile ha provveduto a predisporre l'allegato a/1 e il prospetto degli equilibri corretti che dovranno essere approvati dal Consiglio. I prospetti corretti sono i seguenti:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		138.907,33
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		7.585.194,89
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		5.823.523,20
<i>- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>			
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		303.543,31
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		121.411,47
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)			1.475.624,24
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)		359.809,58
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		62.742,32
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		81.563,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)			1.816.613,14
- Risorse accantonate di parte corrente stanziati nel bilancio dell'esercizio N	(-)		500.912,63
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		390.579,10
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)		925.121,41
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)		543.923,02
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE			1.469.044,43
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		1.961.756,06
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		633.725,01
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		62.742,32
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)		50.550,28
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		81.563,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		1.728.618,90
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		533.935,76
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+ E1)			301.196,81
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziati nel bilancio dell'esercizio N	(-)		
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)		5,24
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE			301.191,57
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)		
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE			301.191,57
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		-
Z5) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		50.550,28
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		-
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)			2.168.360,23
Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio N			500.912,63
Risorse vincolate nel bilancio			390.584,34
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO			1.276.863,26
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto			543.923,02
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO			1.820.786,28
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:			
O1) Risultato di competenza di parte corrente			1.816.613,14
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		359.809,58
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)		
- Risorse accantonate di parte corrente stanziati nel bilancio dell'esercizio N ⁽¹⁾	(-)		500.912,63
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) ⁽²⁾	(-)		543.923,02
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)		390.579,10
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			1.109.234,85

Quello sopra riportato è il prospetto degli equilibri che dovrebbe essere approvato dal Consiglio.

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N ⁵	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno -)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio N	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità						
						0,00
Totale Fondo anticipazioni liquidità						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate						
						0,00
Totale Fondo perdite società partecipate						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso						
	Accantonamen. prudenziale spese soccombenza causa CURATELA FALLIMENTARE	750.000,00			-351.579,33	398.420,67
	FONDO SPESE CONTENZIOSI LEGALI	282.000,00		24.123,52	-221.123,52	85.000,00
Totale Fondo contenzioso						
		1.032.000,00	0,00	24.123,52	-572.702,85	483.420,67
Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽³⁾						
	Parte corrente	2.672.942,00		298.789,11		2.971.731,11
	Parte capitale	66.934,66	-934,66			66.000,00
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità						
		2.739.876,66	-934,66	298.789,11	0,00	3.037.731,11
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						
						0,00
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti ⁽⁴⁾						
	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	10.670,00	-10.670,00		550,00	550,00
	ORDINANZA 13/2013				1.875,78	1.875,78
	SOMME DA ALTRI ENTI				26.354,05	26.354,05
	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI			178.000,00		178.000,00
Totale Altri accantonamenti						
		10.670,00	-10.670,00	178.000,00	28.779,83	206.779,83
Totale						
		3.782.546,66	-11.604,66	500.912,63	-543.923,02	3.727.931,61

Quello sopra riportato è l'allegato a/1 che dovrebbe essere approvato dal Consiglio.

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa corretto	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione e al 1/1/ 2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni esec. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione e	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione e	Cancellazione di residui attivi vincolati ¹ o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non rimpagati nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(f)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)+(f)+(g)	
Vincoli derivanti dalla legge													
	MAGGIOR VERSAMENTO PER EMERGENZA COVID		QUOTA RICONOSCIUTA E NON UTILIZZATA PER TARI	71.912,00	-	-	-	-	-	-	-	71.912,00	
	MAGGIOR VERSAMENTO PER EMERGENZA COVID		RISTORI IMPOSTA DI SOGGIORNO NON UTILIZZATI	44.312,00	44.312,00	-	44.312,00	-	-	-	-	-	
	MAGGIOR VERSAMENTO PER EMERGENZA COVID		RISTORI SPECIFICI DI ENTRATA (IMU-TOSAP) NON UTILIZZATI	67.962,00	67.962,00	-	67.962,00	-	-	-	-	-	
	MAGGIOR VERSAMENTO PER EMERGENZA COVID		MAGGIORI TRASFERIMENTI EX ART 106 di 34/2020	217.671,00	217.671,00	-	217.671,00	-	-	-	-	-	
	TRASERIMENTO REGIONI	1480/0	CONTRIBUTO PRIVATI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	-	-	-	-	-	5.611,00	-	-	5.611,00	
2018/0	CONTRIBUTO PERDITA GETTITO TARI	1906/0	SPESE EMERGENZA COVID 19	-	-	55.547,00	-	-	-	-	55.547,00	55.547,00	
Totale vincoli derivanti dalla legge (1/1)				401.857,00	329.945,00	55.547,00	329.945,00	-	5.611,00	-	55.547,00	133.070,00	
Vincoli derivanti da Trasferimenti													
	MAGGIORI RISTORI PER EMERGENZA COVID		SPECIFICI RISTORI DI SPESA NON UTILIZZATI	6.482,00	-	-	-	-	-	-	-	6.482,00	
	Da equilibri		Da equilibri	-	-	5,24	-	-	-	-	5,24	5,24	
2002/0	CONTRIBUTO STATO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	1902/0	SOSTEGNO ALIMENTARE COVID 19	-	-	-	-	-	6.731,55	-	-	6.731,55	
2009/0	CONTRIBUTO STATO CENTRI ESTIVI - COVID 19	1909/0	CENTRI ESTIVI - EMERGENZA COVID 19	-	-	-	-	-	298,00	-	-	298,00	
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (1/2)				6.482,00	-	5,24	-	-	7.029,55	-	5,24	13.516,79	
Vincoli derivanti da finanziamenti													
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (1/3)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente													
	QUOTA MULTE 2020		MANCATO UTILIZZO PROVENTI VIOLAZIONE ART 142 c.12 BIS CDS	269.750,64	-	335.032,00	-	-	-	-	335.032,00	604.782,64	
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (1/4)				269.750,64	-	335.032,00	-	-	-	-	335.032,00	604.782,64	
Altri vincoli													
Totale altri vincoli (1/5)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale risorse vincolate (1=1/1+1/2+1/3+1/4+1/5)				678.089,64	329.945,00	390.584,24	329.945,00	-	12.640,55	-	-	390.584,24	751.369,43

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)	0	0
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=1-1-m/1)	55.547,00	133.070,00
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=1/2-m/2)	5,24	13.516,79
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=1/3-m/3)	-	-
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=1/4-m/4)	335.032,00	604.782,64
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=1/5-m/5)	-	-
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=1-m)	390.584,24	751.369,43

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/2 del rendiconto dell'esercizio precedente.

(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni).

	2019	2020	2021
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	€ 116.585,91	€ 138.907,33	€ 303.543,31
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	€ 43.846,98	€ 61.297,86	€ 261.278,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2***	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	€ 72.738,93	€ 77.609,47	€ 42.265,31
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV da impegno di competenza parte conto corrente riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV da riaccertamento ordinario dei residui per somme art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020	---	---	€ -

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della contabilità finanziaria così come modificato dal DM 1° marzo 2019.

La re-imputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2021, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale è la seguente:

	2019	2020	2021
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	€ 1.208.771,86	€ 1.961.756,06	€ 533.935,76
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	€ 90.266,57	€ 1.324.763,91	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	€ 1.118.505,29	€ 636.992,15	€ 533.935,76
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV da impegno di competenza parte conto capitale riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV da riaccertamento ordinario dei residui per somme art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020	---	---	€ -

In sede di rendiconto 2021 il FPV è stato attivato per le seguenti tipologie di spese correnti:

FPV spesa corrente

Voci di spesa	Importo
Salario accessorio e premiante	232.358,56
Trasferimenti correnti	-
Incarichi a legali	19.355,54
Altri incarichi	51.829,21
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	-
Altro(**)	-
Totale FPV 2021 spesa corrente	303.543,31
** specificare	

Risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:

- a) Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, presenta un avanzo di Euro 6.521.918,57, come risulta dai seguenti elementi:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				4.565.688,72
RISCOSSIONI	(+)	2.280.654,30	6.977.681,70	9.258.336,00
PAGAMENTI	(-)	1.784.358,01	5.791.275,90	7.575.633,91
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			6.248.390,81
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			6.248.390,81
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	3.927.132,81	2.136.350,77	6.063.483,58
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.175.086,51	2.777.390,24	4.952.476,75
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			303.543,31
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			533.935,76
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)⁽²⁾	(=)			6.521.918,57

Nel conto del tesoriere al 31/12/2021 non sono indicati pagamenti per esecuzione forzata.

- b) Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:

	2019	2020	2021
Risultato d'amministrazione (A)	€ 1.949.870,45	€ 4.480.089,62	€ 6.521.918,57
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)	€ 1.674.633,95	€ 3.782.546,66	€ 3.727.931,61
Parte vincolata (C)	€ 11.459,75	€ 678.089,64	€ 751.369,63
Parte destinata agli investimenti (D)	€ -	€ -	€ 356.709,69
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	€ 263.776,75	€ 19.453,32	€ 1.685.907,64

L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell'esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato le spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'All.4/2 al D. Lgs.118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione:

- destinato ad investimenti.

Utilizzo nell'esercizio 2021 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2020

Utilizzo delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio n-1. (vanno compilate le celle colorate)

Valori e Modalità di utilizzo del risultato di amministrazione anno n-1	Totali	Parte disponibile	Parte accantonata			Parte vincolata				Parte destinata agli investimenti
			FCDE	Fondo passività potenziali	Altri Fondi	Ex lege	Trasfer.	mutuo	ente	
Copertura dei debiti fuori bilancio	€ 19.194,58	€ 19.194,58								
Salvaguardia equilibri di bilancio	€ -	€ -								
Finanziamento spese di investimento	€ -	€ -								
Finanziamento di spese correnti non permanenti	€ -	€ -								
Estinzione anticipata dei prestiti	€ -	€ -								
Altra modalità di utilizzo	€ -	€ -								
Utilizzo parte accantonata	€ 11.604,66		€ 934,66	€ -	€ 10.670,00					
Utilizzo parte vincolata	€ 329.945,00					€ 329.945,00		€ -		
Utilizzo parte destinata agli investimenti	€ -									€ -
Valore delle parti non utilizzate	€ 4.119.086,64	€ -	€ 2.738.942,00	€ 1.032.000,00	€ -	€ 71.912,00	€ 6.482,00	€ -	€ 269.750,64	€ -
Valore monetario delle parti	€ 4.479.830,88	€ 19.194,58	€ 2.739.876,66	€ 1.032.000,00	€ 10.670,00	€ 401.857,00	€ 6.482,00	€ -	€ 269.750,64	€ -

Somma del valore delle parti non utilizzate=Valore del risultato d'amministrazione dell'anno n-1 al termine dell'esercizio n:

Gli importi indicati nella tabella sopra riportata rispecchiano quanto risultante dalla contabilità dell'Ente e dalle variazioni nelle quali l'avanzo è stato applicato e non tiene conto di quanto esposto dall'Ente nell'allegato a/1 "Risultato di amministrazione – quote accantonate" approvato dalla Giunta (si veda commento alle pagine precedenti).

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall'art. 187, c. 2, TUEL oltreché da quanto previsto dall'art. 187, c. 3-bis, TUEL e dal principio contabile punto 3.3 circa la verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità.

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 33 del 11.05.2022 munito del parere dell'Organo di revisione.

Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, c. 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con l'atto della Giunta sopra citato ha comportato le seguenti variazioni:

	Iniziali	Riscossi	Inseriti nel rendiconto	Variazioni
Residui attivi	€ 6.246.973,41	€ 2.280.654,30	€ 3.927.132,81	-€ 39.186,30
Residui passivi	€ 4.231.909,12	€ 1.784.358,01	€ 2.175.086,51	-€ 272.464,60

I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	€ 2.003,21	€ 230.625,48
Gestione corrente vincolata	€ -	€ -
Gestione in conto capitale vincolata	€ -	€ -
Gestione in conto capitale non vincolata	€ 37.183,09	€ 41.839,12
Gestione servizi c/terzi	€ -	€ -
MINORI RESIDUI	€ 39.186,30	€ 272.464,60

L'Organo di revisione ha verificato che non vi sono crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito accertamento del credito mentre vi sono crediti insussistenti per erroneo accertamento.

L'Organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza è stato adeguatamente motivato. Precisamente i residui in conto capitale non sono stati cancellati per maturata prescrizione o per indebito o erroneo accertamento, perché l'insussistenza è stata determinata da economie derivanti dalla chiusura di lavori finanziati da trasferimenti pubblici. I residui di parte corrente sono relativi a rimborsi elettorali e rimborsi da altri enti stanziati originariamente in misura maggiore a quanto effettivamente dovuto. Per tale motivo non è stato ridotto il FCDE (dato che si tratta di entrate per le quali non era calcolato detto Fondo).

Dall'analisi dell'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio relativamente alle principali entrate risulta quanto segue:

*

*

Residui attivi	Esercizi precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale residui conservati al 31.12.2021 (vedi nota)	FCDE al 31.12.2021
IMU	Residui c/residui al 31.12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.641.463,15	€ 95.000,00
	Riscosso c/residui al 31.12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.546.463,15	
	Percentuale di riscossione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tarsu - Tia - Tari	Residui c/residui al 31.12	€ 73.971,00	€ 448.677,00	€ 157.707,00	€ 542.761,00	€ 1.407.092,00	€ 1.807.000,00	€ 3.751.948,22
	Riscosso c/residui al 31.12	€ 46.489,00	€ 11.994,00	€ 4.175,00	€ 42.852,00	€ 114.076,00	€ 465.673,78	€ 2.278.490,90
	Percentuale di riscossione	63%	3%	3%	8%	8%		
Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui c/residui al 31.12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.425.250,38	€ -
	Riscosso c/residui al 31.12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.425.250,38	€ -
	Percentuale di riscossione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui c/residui al 31.12	€ 1.938,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 2.850,00	€ 1.500,00	€ 37.938,00
	Riscosso c/residui al 31.12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.850,00	€ 1.500,00	€ 37.266,60
	Percentuale di riscossione	0%	0%	0%	0%	100%		
Proventi acquedotto	Residui c/residui al 31.12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Riscosso c/residui al 31.12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Percentuale di riscossione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Proventi da permesso di costruire	Residui c/residui al 31.12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 104.947,23	€ -
	Riscosso c/residui al 31.12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 104.947,23	€ -
	Percentuale di riscossione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Proventi canoni depurazione	Residui c/residui al 31.12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Riscosso c/residui al 31.12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Percentuale di riscossione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

Nota

Considerato che la finalità della tabella sopra riportata è quella di illustrare la vetustà dei residui attivi di alcune entrate comunali, la tabella deve essere così compilata:

- nella colonna "Totale residui conservati al 31/12/2021" è da inserire il dato cumulato dei residui attivi risultante dopo l'operazione di riaccertamento ordinario, comprensivo dei residui di competenza;
- nelle colonne precedenti, sono da riportare i residui risalenti alle annualità riportate in colonna, conservati al 1.1.2021 e la colonna riferita al 2021 contiene, al contrario, i dati della sola competenza;
- nella riga riscosso c/residui occorre inserire le riscossioni in conto residui effettuate nel corso dell'esercizio".

Gli importi indicati nella riga TARSU-TIA-TARI, contrariamente a quanto previsto dalla nota alla tabella, non riportano l'importo dei residui al 31.12.2021 suddiviso per anno di formazione ma gli importi iniziali di ogni anno e l'importo incassato nell'anno stesso.

Gli importi indicati nella riga "Fitti Attivi e canoni patrimoniali", non riportano l'effettivo l'importo dei residui al 31.12.2021 (e quindi neppure i dati corretti dei diversi anni) e del relativo FCDE, dato che, come indicato sub "Analisi delle Entrate e delle spese", "Entrate", "Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali", essi ammontano, rispettivamente a € 681.845,15 e € 679.785,14.

Si invita l'Ente a predisporre la tabella corretta in modo da poter comunicare il dato richiesto in sede di trasmissione del questionario. (RACCOMANDAZIONE)

L'Ente non ha dovuto effettuare il riaccertamento straordinario connesso con l'entrata in vigore del c. 4 dell'art. 4 del D.L. 41/2021. Tale norma ha infatti determinato l'automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a 5.000,00 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 per le sole persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000,00 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000,00 euro. L'Ente non aveva crediti (residui) rientranti nella fattispecie indicata.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato All. 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

L'Ente, nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità, non si è avvalso della facoltà di cui all'art.107-bis, d.l. n.18/2020.

L'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 3.037.731,11, di cui euro 2.971.731,11 di parte corrente ed euro 66.000,00 di parte capitale.

L'Organo di revisione ha verificato l'esistenza della attestazione di congruità del FCDE.

Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l'Organo di revisione ha verificato che non sono stati eliminati crediti iscritti fra i residui attivi da oltre 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti contestualmente iscritti nel conto del patrimonio. I residui eliminati, pari a euro 39.186,30, infatti, sono insussistenze determinate, per quelli in c/capitale, da economie derivanti dalla chiusura di lavori finanziati da trasferimenti pubblici e, per quelli di parte corrente da stanziamenti originariamente maggiori rispetto a quanto effettivamente dovuto. Pertanto non sono mantenuti nello Stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 230, c. 5, del TUEL e non vi è alcuna azione di recupero degli stessi da proseguire.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è sempre stato (e pertanto anche quello del presente rendiconto lo è) determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media (semplice) delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi. Per tale motivo non possono ricorrere le condizioni di cui all'art. 39-quater, c. 1, del D.L. n.162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020, e, conseguentemente, non sussiste alcun maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019 da ripianare.

Fondo anticipazione liquidità

L'Ente non ha ricevuto anticipazioni di liquidità e pertanto non si è avvalso della facoltà di sovrapporre il FAL al FCDE, e quindi non si pone la questione della corretta applicazione del disposto dell'39-ter del D.L. n. 162/2019.

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenzioso

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso pari a euro 483.420,67 per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. In merito alla determinazione dello stesso e alla rispondenza al principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h), si fa presente quanto segue.

L'Organo di revisione ha effettuato la verifica, in base ai dati non completi forniti dall'Ente e a quelli acquisiti su iniziativa personale, della congruità dell'accantonamento del fondo rischi contenzioso, a seguito della quale fa presente quanto in appresso. L'Organo di revisione ritiene sulla base dei dati forniti dall'Ente, come detto, in alcuni casi carenti, che gli accantonamenti previsti nel risultato di amministrazione e relativi alle cause indicate nella relazione predisposta in data 10.05.2022 (più volte sollecitata) siano, fatta eccezione per il contenzioso sub 4 (Curatela fallimentare Soc. Ameglia Servizi Turistici srl) di cui si dirà in appresso, nel complesso congrui e rispondenti al principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h). In merito al citato contenzioso sub 4, l'accantonamento risulta formalmente rispondente al principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h), anche se non perfettamente aderente al principio della prudenza. Nel dettaglio, secondo quanto riportato nella citata relazione predisposta dall'Ente, le liti attualmente pendenti, per alcune delle quali il Comune, in caso di soccombenza, potrebbe essere chiamato a sostenere delle spese, sono le seguenti:

1. Soc. Maestrale srl: occupazione abusiva aree di proprietà. La lite si è chiusa nel 2019 con esito sfavo-

revole – avverso la quale è stato proposto appello - in quanto l'Ente è stato condannato a effettuare la demolizione di opere, ripristinare lo stato dei luoghi e a pagare la somma di 11.284,45 per spese legali. L'Ente ha proposto appello avverso la sentenza e pertanto la causa è tuttora pendente e ha pagato € 14.022,97 nell'anno 2020 solo a seguito di pignoramento presso terzi delle somme (si tratta della grave irregolarità di cui alla lettera c) sub "Conto del bilancio", "Premesse e verifiche", "A, Gravi irregolarità", "1) Mancato riconoscimento debiti fuori bilancio "postumi"). In base alla documentazione che è stata inviata al sottoscritto, risulta evidente, che l'Ente non ha effettuato nei termini il pagamento delle somme stabilite dalla sentenza, sopportandone le ulteriori spese. **Pertanto** (come già esposto nella presente relazione in merito alle irregolarità riscontrate e nel parere reso in merito al rendiconto 2020) **si profila un'ipotesi di danno erariale e conseguentemente si richiede all'Ente di procedere all'accertamento delle responsabilità e al recupero delle somme.** In merito al contenzioso, che pende in appello, **con il progetto di rendiconto 2021 in esame l'Ente prevede di accantonare, come detto, l'importo di € 10.000,00 nel risultato di amministrazione dello stesso per eventuali spese legali in caso di soccombenza, dichiarata "possibile" (nell'esercizio precedente) dal legale dell'Ente.**

2. Rafanelli Valerio:

- ex ricorso d'innanzi al TAR Liguria Rg. n. 763/2019 ora pendente presso il Consiglio di Stato, a seguito dell'impugnazione da parte dell'attore, della sentenza (favorevole per l'Ente) del TAR Liguria n. 573/2020. In base a quanto relazionato dall'Avv. Pignatelli, legale dell'Ente la sentenza che ha sancito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione è ben motivata. Secondo la nota del legale l'ipotesi di soccombenza è remota e l'Ente non ha previsto, correttamente, alcun accantonamento.
- Tribunale La Spezia RGR 903/2020: il ricorrente ha richiesto il rimborso dei danni subiti, quantificati in € 190.046,24. L'Ente, in via riconvenzionale, ha chiesto al ricorrente la corresponsione dei danni materiali dallo stesso causati al porticciolo di bocca di Magra e del lucro cessante per un importo complessivo pari ad € 590.025,00 oltre al pagamento dei canoni relativi al periodo di gestione non corrisposti, pari ad € 87.957,75. Il Giudice, con sentenza parziale del 24.03.2021, ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulle domande dell'attore (Rafanelli). La causa quindi procede in relazione alla sola domanda risarcitoria per l'Ente con la nomina di un CTU per la quantificazione del danno mentre il Rafanelli ha proposto appello avverso la sentenza di difetto di giurisdizione. Il legale, pur non esprimendo un giudizio sul grado di soccombenza, non ne ha escluso la possibilità rilevando comunque che "non potrà essere ignorato, nella valutazione complessiva delle poste potenziali, il maggior credito vantato dal Comune, oggetto della suddetta CTU". L'Ente ha previsto un accantonamento di € 20.000,00, ritenendo che dalle parole del legale si possa ritenere "remota" l'ipotesi di soccombenza.

In realtà il legale non ha affermato questo ma, considerando che la prossima udienza di appello si terrà il 23.01.2023, quanto esposto dal legale nella propria nota e il fatto che **l'Ente ha accantonato l'importo di € 20.000,00 (pari al 10,50% della richiesta), si ritiene che detto accantonamento sia congruo.**

- ## 3. Curatela fallimentare Soc. Ameglia Servizi Turistici srl (partecipata al 100% dall'Ente): l'Avvocato Loiaconi che cura gli interessi dell'Ente ha fatto pervenire una nota nella quale è scritto: "In merito alla causa pendente presso il Tribunale di Genova FALLIMENTO A.S.T. S.R.L. /COMUNE DI AMEGLIA+ ALTRI, facendo seguito alla licenzianda CTU si può trarre quanto segue. Tenuto conto del ruolo del Comune -socio unico- in merito alla fallita società (c.d. in house providing) e tenuto conto, altresì, della eventuale responsabilità solidale dell'Ente con l'organo amministrativo, sulla base dei criteri contabili e delle risultanze emerse nella bozza di licenzianda CTU, in merito alla quantificazione del danno imputabile al Comune si indica un importo da € 456.631,00 a € 781.217,00. Si precisa che nella licenzianda bozza di CTU il perito ha indicato quale ulteriore criterio risarcitorio il c.d. criterio del deficit netto fallimentare, criterio peraltro ad oggi superato dalla prevalente giurisprudenza come anche indicato da nota del dr. Luca Valdata (Consulente Tecnico del Comune) che si allega. Ciò posto il grado di soccombenze in merito ai sopra indicati criteri prevalenti di quantificazione del danno (da € 456.631,00 a € 781.217,00) si indica che esso è: **PROBABILE.**" In base a tale nota l'Ente ha ritenuto di accantonare l'importo di € 398.420,67 che è pari al 51% dell'importo massimo indicato come soccombenza. L'Ente non ha fornito alcuna giustificazione alla scelta della percentuale indicata. Si ritiene che sotto il profilo della rispondenza ai principi contabili l'accantonamento sia adeguato mentre sotto il profilo della congruità, a parere del sottoscritto, non appare perfettamente aderente al principio di prudenza, in particolare per il ruolo dell'Ente (tenuto al controllo analogo) e per l'eventuale responsabilità solidale unitamente a soggetti incapienti. Tenuto conto che l'esito della lite difficilmente si concluderà prima della fine dell'esercizio 2022 e che, come riferito verbalmente, si è aperto uno spiraglio per una possibile transazione che si baserebbe sull'importo più basso tra quelli individuati, si ritiene accettabile l'accantonamento effettuato dall'Ente. Tuttavia **l'Organo di revisione raccomanda l'attento monitoraggio dell'evoluzione della lite al fine di provvedere al reperimento dei mezzi necessari nel caso in cui la soccombenza dovesse risultare di entità superiore**

all'accantonamento effettuato e suggerisce, a tale scopo, di procedere con prudenza nell'eventuale applicazione dell'avanzo "libero" in modo da "conservarne" una parte, anche rilevante, a tale scopo.

4. Ravecca Giorgio & C sas, ditta Rolla Dini, IRIS srl e Bagno Italia sas di Ullo Antonio & C.: ricorsi al TAR avverso delibera C.C. n. 29 del 31.07.2019. Lo studio legale incaricato (Merciari), secondo quanto risulta, ha dichiarato che non è possibile determinare l'esito della lite e che l'importo della stessa non è quantificabile. Peraltro uno dei legali dello studio citato (Damonte) ha segnalato che al momento non vi sono richieste di danni, elemento confermato anche in sede di proposizione di motivi aggiuntivi, che l'interesse dei ricorrenti è volto ad ottenere l'annullamento di atti amministrativi e che anche l'eventuale accoglimento del ricorso con la conseguente soccombenza dell'Ente non determinerebbe necessariamente un danno per il comune. **Con il progetto di rendiconto 2020 in esame l'Ente prevede di accantonare l'importo di € 20.000,00 nel risultato di amministrazione dello stesso per eventuali spese legali in caso di soccombenza.**
5. Bagno Italia sas di Ullo Antonio & C.: ricorso di ottemperanza pendente presso il Consiglio di Stato volto ad ottenere l'esecuzione della sentenza del medesimo Organo, sez. V, n. 547/2012. In base a quanto comunicato dall'Ente "il ricorso si è chiuso, il giudice ha rigettato e le spese sono state compensate" pertanto non è previsto, correttamente, alcun accantonamento.
6. Dina Massimo: la lite è stata chiusa nel 2021 con il riconoscimento del debito fuori bilancio e il pagamento dell'importo stabilito dalla sentenza.
7. Ex dipendente dell'Ente Lara Serafini: la lite si è chiusa con la condanna dell'Ente a seguito di quanto sancito dalla sentenza della Corte di Appello di Genova - Sez. Lavoro - (causa n. 32 /2021 R.G.A.C). Il debito fuori bilancio, ammontante ad € 8.027,06, è in attesa di riconoscimento in quanto l'Ente è in esercizio provvisorio e non poteva pertanto procedere in tal senso. Peraltro l'Ente ha dovuto effettuare il pagamento dell'importo in quanto l'appellante minacciava, in mancanza, di procedere con decreto ingiuntivo.
8. Ex dipendente dell'Ente Dott.ssa Monica Sturlese: vertenza in materia di lavoro (R.G. 56/2019 Tribunale La Spezia). In base alla nota che era stata trasmessa all'Ente dal legale dello stesso, in occasione del rendiconto 2020, la soccombenza era stata definita "possibile" e l'importo ipotetico della soccombenza quantificato in € 30.000,00. In merito all'importo dell'accantonamento, coincidendo la valutazione dell'Ente con quella effettuata nell'esercizio precedente, esso è pari a € 30.000,00.
9. Viorica: opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale di risarcimento danni. Con il rendiconto 2020, l'Ente aveva previsto di accantonare l'importo di € 5.000,00 per eventuali spese legali in caso di soccombenza. Nella relazione non vi è alcun accenno alla causa né, conseguentemente, sono indicate ipotesi e importi dell'eventuale soccombenza. Tuttavia, risultando l'importo complessivo accantonato pari a € 483.420,67 e gli accantonamenti sopra esposti pari ad € 478.420,67, si può ritenere che la differenza di € 5.000,00 possa "coprire" almeno un importo pari a quello accantonato nel rendiconto dell'anno precedente.
10. Leone: la causa, non indicata nella precedente relazione, è attualmente pendente al Consiglio di Stato su appello della controparte. Il legale dell'Ente, Avv. Federico Pardini, in data 10.05.2022 ha predisposto una nota nella quale dichiara di ritenere che "le probabilità di soccombenza siano assai remote". Pertanto l'Ente non ha previsto, correttamente, alcun accantonamento.
11. Bertini – IMS: La causa, non indicata nella precedente relazione, è pendente innanzi il Tribunale della Spezia. Il legale dell'Ente, Avv. Federico Pardini, in data 10.05.2022 ha predisposto una nota nella quale dichiara di ritenere che "le probabilità di soccombenza siano assai remote". Pertanto l'Ente non ha previsto, correttamente, alcun accantonamento.

Fondo perdite aziende e società partecipate

Non è stata accantonata alcuna somma quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle aziende speciali e delle istituzioni, ai sensi dell'art. 1, c. 551, della legge 147/2013, in quanto non vi sono né aziende speciali né istituzioni.

Non è stata accantonata alcuna somma quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle società partecipate ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2 del D.lgs. n.175/2016. A tale proposito l'Organo di revisione, evidenziato che la partecipata Ameglia servizi turistici srl è fallita e che pertanto non predispone alcun bilancio, dà atto che le società controllate/partecipate SALT spa, ATC Esercizio spa e IREN spa non hanno subito perdite nel corso dell'esercizio 2020 e nei due precedenti. Inoltre le società partecipate IREN spa e SALT spa hanno approvato i bilanci dell'esercizio 2021, i quali presentano entrambi un utile.

La società ATC Mobilità e Parcheggi srl ha subito, nel corso dell'esercizio 2020, una perdita pari ad € 37.862,00, mentre nei due precedenti ha conseguito un utile.

La partecipata STL scarl non ha inviato alcun documento nonostante, a detta dell'Ente, sarebbe stata più volte sollecitata a provvedere. Considerato che ciò era accaduto anche nell'esercizio 2021 (nella relazione della Giunta al bilancio era scritto che: "STL: Al momento è non è possibile recuperare informazioni in merito al bilancio 2020.") e che si tratta di un fatto estremamente grave, **si invita l'Ente a provvedere con qualunque mezzo messo a disposizione dalle norme ad ottenere la documentazione richiesta. (RILIEVO)**

Pertanto in relazione al fatto che l'Ente non abbia previsto quote accantonate a fondo perdite partecipate, l'Organo di revisione può esprimersi, con certezza, solo per le quattro partecipate che hanno approvato/inviato i bilanci (almeno quelli fino al 2020). A tale proposito, evidenziato che la perdita subita dalla partecipata ATC Mobilità e Parcheggi srl è stata "immediatamente" ripianata con le riserve degli esercizi precedenti (come risulta dalla delibera del 25.06.2021), l'Organo di revisione ritiene che tale scelta dell'Ente sia corretta e che, **relativamente a dette partecipazioni**, essa sia stata effettuata dall'Ente nel rispetto dell'art. 21, commi 1 e 2, del D. Lgs.175/2016 e ai sensi del c. 552 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

In merito alla partecipata STL il sottoscritto revisore ha effettuato un controllo presso la CCIAA Riviere di Liguria rilevando che l'ultimo bilancio approvato (depositato) è quello relativo all'annualità 2018, il quale riporta perdite non immediatamente ripianate per € 33.125,00. Considerato che la partecipazione dell'Ente nella società suddetta è pari al 3%, **l'Ente avrebbe già dovuto accantonare un fondo pari ad € 993,75. (RILIEVO)**. Inoltre, ribadito quanto appena esposto in merito alla assoluta necessità, doverosità e importanza di ottenere la documentazione relativa ai bilanci 2020 e 2021 della partecipata STL scarl, **raccomanda, in un'ottica prudenziale, di destinare l'importo di € 5.000,00 dell'avanzo a fondo perdite partecipate. (RACCOMANDAZIONE)**. Tale somma sarebbe in grado di coprire l'importo sopra indicato per le perdite subito fino all'esercizio 2018 e il 3%, (corrispondente alla quota di partecipazione detenuta nella società suddetta) di eventuali ulteriori perdite per € 133.500,00. Tenuto conto dei costi sopportati dalla società negli esercizi 2017 e 2018, anche ipotizzando che la società non abbia conseguito ricavi negli esercizi 2019 e 2020, tale importo sarebbe in grado di coprire le perdite di ulteriori due annualità.

Si evidenzia, altresì, ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 175/2016 (in merito alle partecipate che hanno conseguito perdite per tre esercizi consecutivi), che, ai sensi dell'art. 10, c. 6-bis, del D.L. n. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 108/2021), in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio.

In forza della norma appena citata, anche se la partecipata STL avesse subito perdite in tutti e tre gli esercizi 2019, 2020 e 2021, non verrebbe considerato che essa avrebbe conseguito perdite per tre esercizi consecutivi.

Inoltre si dà atto che durante l'esercizio 2021, l'Ente non è intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati.

Infine, allo scopo di verificare se la relazione sul governo societario predisposta dalle partecipate contenga il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016, si segnala che l'Ente, con supplemento di istruttoria in occasione della Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ha precisato che, per le partecipazioni detenute, "il Comune di Ameglia non esercita alcuna forma di controllo";

L'Organo di revisione raccomanda:

- **di acquisire, dalle società partecipate che non lo hanno approvato/inviato (ossia ATC esercizio spa e ATC Mobilità e Parcheggi srl), il bilancio alla data del 31.12.2021 o, se non approvato entro il 30.06.2022, almeno una bozza di esso, al fine di verificare se vi sia la necessità o meno di provvedere ad accantonamento/stanziamento di apposite risorse a copertura di eventuali perdite di esercizio.**
- **di monitorare con attenzione, nel secondo semestre 2022 l'andamento delle partecipate al fine di adeguare, se necessario, gli accantonamenti/stanziamenti.**

Fondo indennità di fine mandato

È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato:

Somme già accantonate nell'avanzo del rendiconto dell'esercizio precedente (eventuale)	€ 10.670,00
Somme previste nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce	€ 550,00
- utilizzi	€ 10.670,00
TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	€ 550,00

Per un miglior chiarimento sugli importi indicati si rimanda a quanto esposto subito dopo il prospetto delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione.

Altri fondi e accantonamenti

Ordinanza 13/2013	1.875,78
Somme da altri Enti	26.354,05

L'Organo di Revisione ha verificato che nel risultato di amministrazione è presente un accantonamento pari a € 1.875,78 per rimborsi (eventuali) da erogare a terzi e uno di € 26.354,05 per rimborsi (eventuali) da erogare ad altri Enti. **In merito si raccomanda al momento della verifica sull'effettiva debenza di detti importi che non siano trascorsi i termini di prescrizione. (RACCOMANDAZIONE)**

L'Organo di Revisione ha verificato che nel risultato di amministrazione non è presente né l'accantonamento per gli aumenti contrattuali del personale dipendente né quello per il rinnovo del contratto dei segretari comunali, nonostante già nel parere al bilancio 2021-2023, sub "Suggerimenti, osservazioni, rilievi, eccezioni, condizioni, al punto 29, il sottoscritto revisore, *"evidenziato che non è previsto alcun accantonamento per gli adeguamenti dei CCNL dei dipendenti"*, e questo nonostante avesse raccomandato *"quanto meno di prevederli in sede di approvazione del rendiconto"*, riferendosi a quello 2020.

In merito l'Ente aveva fatto presente che *"Solo in data il 19 aprile 2021, il Ministro Brunetta ha firmato l'atto di indirizzo per il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici, comparto delle Funzioni centrali. Al momento non è ancora iniziato il confronto tra ARAN ed Organizzazioni sindacali in merito al contratto degli EE.LL. Risulta pertanto alquanto difficile ipotizzare e quindi stanziare risorse per il futuro incremento contrattuale anche alla luce della ancora incerta distribuzione delle risorse fra componenti fondamentali e accessorie, su cui l'atto di indirizzo lascia ampia libertà negoziale. Per le ragioni sopra espresse si ritiene che, se durante l'esercizio finanziario 2021, si arrivasse ad una definizione, anche di massima, degli aumenti e della loro distribuzione fra componenti fondamentali e accessorie, A.C. provvederà a definire un apposito accantonamento per il rinnovo del contratto."*

Il sottoscritto revisore, tenuto conto di alcuni articoli comparsi sulla stampa specializzata in merito, rinnova la raccomandazione di provvedere all'accantonamento per gli aumenti contrattuali del personale dipendente e per il rinnovo del contratto dei segretari comunali. (RACCOMANDAZIONE).

Fondi e accantonamenti per ulteriori passività potenziali

L'ente non ha accantonato nulla per (eventuali) ulteriori passività potenziali. A proposito di queste si fa presente quanto segue.

Azienda Speciale Blue Hub: richiesta liquidazione attività di assistenza in fase di accesso a finanziamenti europei: importo € 30.000,00. In base a quanto risultava dalla relazione dell'anno scorso la citata società a mezzo del proprio legale aveva fatto pervenire all'Ente una richiesta di liquidazione per prestazioni effettuate. L'avvocato incaricato dall'Ente, secondo quanto riportato nella relazione (dell'anno scorso), riteneva che gli importi non fossero dovuti per intervenuta prescrizione. **L'Organo di revisione aveva raccomandato, senza esito per quanto risulta, l'anno scorso, all'Ente di comunicare tale aspetto all'Azienda speciale, chiedendo di essere aggiornato sugli sviluppi della potenziale controversia. L'Organo di revisione rinnova la raccomandazione.**

Italia Marina Service srl: come detto sub *"Conto del bilancio"*, *"Premesse e verifiche"*, *"B, Documentazione o atti richiesti"*, *"3 Chiarimenti determine 505/2019 e 596/2019"*, in data 06.05.2022, l'Ente ha ricevuto (prot. 5676), dalla suddetta società, una richiesta di risarcimento danni per € 1.682.180,60 con la quale viene anche annunciato che è *"attualmente in corso di notifica"* un atto di citazione nei confronti dell'Ente. Il sottoscritto, in data 07.05.2022, ha richiesto chiarimenti, in particolare in merito alla fondatezza della richiesta, all'Ente, il quale con PEC del 10.05.2022 ha risposto facendo presente che *"il responsabile dell'area LLPP chiarisce che il materiale, ad oggi, rinvenuto relativamente alla situazione del porticciolo di Bocca di Magra risulta costituito da centinaia di atti"*, che *"il suddetto responsabile, in servizio presso il Comune di Ameglia solo a far data dal 15.12.2021, non ha ancora ultimato la ricostruzione del procedimento nel suo complesso ed evidenzia che ad oggi non risulta pervenuto nessun atto di citazione a carico dell'Ente"*. L'Ente conclude che *"Considerata comunque la complessità della vicenda ... ritiene, prudenzialmente di accantonare nel bilancio di previsione 2022-2024 di prossima approvazione una somma quale fondo contenzioso di € 80.000,00"*. In merito, in base a quanto esposto, l'Organo di revisione rileva che l'Ente ha in sostanza dichiarato di non essere in grado, al momento, di stabilire se la richiesta sia fondata o meno e quindi quale sia l'importo della potenziale passività. Dato atto che al momento non si è di fronte ad un contenzioso, si evidenzia che l'importo (ipoteticamente) stanziato (non nel rendiconto bensì nell'approvando bilancio di previsione 2022-2024 non ancora fatto pervenire al sottoscritto) sarebbe pari solo al 4,75% di quanto richiesto dalla società Italia Marina Service srl. Ciò posto **l'Organo di revisione raccomanda l'attento monitoraggio sull'evoluzione della**

vicenda al fine di provvedere al reperimento delle risorse eventualmente necessarie e suggerisce, a tale scopo, di procedere con prudenza nell'eventuale applicazione dell'avanzo "libero" in modo da "conservarne" una parte, anche rilevante, a tale scopo.

Fondo garanzia debiti commerciali

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente accantonato nel risultato di amministrazione lo stanziamento del fondo garanzia debiti commerciali. Più precisamente è stato accantonato l'importo, pari ad € 178.000,00, del fondo che era stato stanziato nel bilancio di previsione 2021-2023.

Infatti l'obbligo della iscrizione in bilancio del fondo scatta nei casi in cui sussista una delle due condizioni previste dal comma 859 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ossia:

- la mancata riduzione del 10% dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
- il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 (o 60) giorni previsto dall'art. 4, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

In base al comma 862, gli enti, qualora ricorrano le condizioni ora ricordate riferite all'esercizio precedente, con delibera della giunta entro il 28 febbraio devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e che a fine esercizio confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Sussistendo le condizioni previste dal comma 859, va determinato l'importo da accantonare e quantificare in rapporto agli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione; in particolare:

- in caso di mancata riduzione di almeno il 10% dello stock di debito commerciale scaduto: la percentuale da applicare è fissa, ed è stabilita nella misura del 5% (ma tale accantonamento non è dovuto se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'anno precedente non supera il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio);
- qualora l'indicatore annuale dei tempi di pagamento indichi il superamento dei trenta giorni, la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo (ritardo superiore a 60 giorni – 5 per cento, ritardo da 31 a 60 giorni – 3 per cento, ritardo da 11 a 30 giorni – 2 per cento, ritardo da 1 a 10 giorni – 1 per cento).

Qualora un ente non rispetti anche una soltanto delle due condizioni riportate, dovrà accantonare solamente l'importo correlato alla condizione non rispettata. Se invece non rispetta alcuna delle due condizioni, l'importo da accantonare sarà determinato dalla somma del 5% conseguente alla mancata riduzione dello stock di debito e della ulteriore percentuale ragguagliata alla misura del ritardo riscontrato.

Poiché l'Ente, al 31.12.2021, non rispetta la prima condizione (riduzione dello stock del debito) e rispetta la seconda, è tenuto ad accantonare (ed in effetti ha accantonato) l'importo stanziato nel bilancio 2021-2023. Esso inoltre ha preso atto della persistenza, per l'anno 2022, del medesimo presupposto che comporta l'obbligo di accantonamento e quello di stanziamento di cui si tratta con delibera n. 11 del 26.02.2022.

L'Organo di revisione raccomanda l'adozione di idonee misure per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge e per ridurre lo stock del debito commerciale.

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

*

*

*

*

*

ENTRATE DA RENDICONTO anno n-2	Importi in euro	%
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 5.041.828,10	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	€ 476.854,74	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	€ 2.035.368,16	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO anno n-2	€ 7.554.051,00	
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)	€ 755.405,10	
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO Anno n		
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/n(1)	€ 94.158,60	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	€ -	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ -	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	€ 661.246,50	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	€ 94.158,60	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto anno n-2 (G/A)*100		1,25%

Nella relazione della Giunta il totale delle entrate è differente.

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

TOTALE DEBITO CONTRATTO		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2020	+	€ 2.975.820,26
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2021	-	€ 121.411,47
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2021	+	€ -
TOTALE DEBITO	=	€ 2.854.408,79

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021
Residuo debito (+)	€ 3.378.525,10	€ 3.024.561,93	€ 2.975.820,26
Nuovi prestiti (+)	€ -		
Prestiti rimborsati (-)	-€ 350.278,74	-€ 48.741,67	-€ 121.411,47
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)	-€ 3.684,43		
Totale fine anno	€ 3.024.561,93	€ 2.975.820,26	€ 2.854.408,79
Nr. Abitanti al 31/12	4.322	4.319	4.270
Debito medio per abitante	699,81	689,01	668,48

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021
Oneri finanziari	€ 142.112,60	€ 109.455,90	€ 94.158,60
Quota capitale	€ 353.963,17	€ 48.741,67	€ 121.411,47
Totale fine anno	€ 496.075,77	€ 158.197,57	€ 215.570,07

L'ente nel 2021 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

Concessione di garanzie

L'Ente non ha rilasciato alcuna garanzia né a favore degli organismi partecipati né a soggetti differenti dagli stessi.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha concesso prestiti a nessuno a qualsiasi titolo.

In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l'incidenza degli interessi passivi è dello 1,25 %.

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

L'Ente non ha richiesto, ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015 o ai sensi dell'art.1, c. 11, del D.L. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013, alcuna anticipazione di liquidità alla Cassa depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili.

L'Ente non ha richiesto, ai sensi dell'art.116 del D.L.34/2020 e norme successive, alcuna anticipazione di liquidità alla Cassa depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.

Contratti di leasing e/o operazioni di partenariato pubblico-privato

L'Ente, al 31/12/2020, non ha in corso alcun contratto di locazione finanziaria né operazioni di partenariato pubblico e privato.

Strumenti di finanza derivata

L'Ente non ha in corso alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati come attestato dal responsabile dei servizi finanziari, conseguentemente non deve predisporre la nota prevista dall'art. 62, c. 8, D.L. n.112/2008 né costituire nell'avanzo di amministrazione un apposito fondo rischi.

DEBITI FUORI BILANCIO

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto nel corso del 2021 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 175.799,11, interamente di parte corrente, e che, di detti atti, quelli relativi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio dei lavori eseguiti in somma urgenza a seguito di sversamento in via Margubbio (delibera di Consiglio n. 46) e quelli relativi alle concessioni demaniali (delibera di Consiglio n. 52) non sono stati ancora trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 Legge 289/2002, c. 5 e quelli rimanenti lo sono stati **(RILIEVO). Il revisore chiede all'Ente di procedere con la massima sollecitudine ad effettuare l'adempimento.**

I suddetti debiti fuori bilancio hanno trovato copertura, per € 122.637,11 nell'anno 2021 e per la differenza, pari a 53.162,00, in misura uguale negli anni 2022 e 2023, grazie alla dilazione del pagamento, concessa dalla Regione Liguria, senza maggiorazioni e/o interessi, per i canoni del demanio idrico.

Tali debiti sono così classificabili:

	2019	2020	2021
Articolo 194 T.U.E.L.:			
- lettera a) - sentenze esecutive			€ 19.230,81
- lettera b) - copertura disavanzi			
- lettera c) - ricapitalizzazioni			
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa			€ 156.568,30
Totale	€ -	€ -	€ 175.799,11

I debiti fuori bilancio riconosciuti sono i seguenti:

a) Art. 194, lett a), TUEL:

- 1) Sentenza n. 590/2020 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria che, in accoglimento del ricorso proposto dall'Avv. Massimo Dina avverso il provvedimento n. 4 del 16 agosto 2017 con cui l'Ente ordinava al ricorrente la demolizione di "pretese opere abusive", ne ha sancito l'annullamento e ha condannato il Comune di Ameglia a rimborsare le spese legali, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, per un totale di € 3.568,24. Copertura con risorse dal fondo accantonamento oneri futuri del bilancio di previsione 2021-2023.
- 2) Sentenza n. 845/2020, sfavorevole per l'Ente, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, con la quale il Comune di Ameglia è stato condannato a rimborsare le spese legali, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, per un totale di € 2.838,68. Copertura con risorse dal capitolo spese per legali.
- 3) Sentenza, sfavorevole per l'Ente, emessa dal Giudice di Pace della Spezia datata 19.05.2021

depositata in pari data, con la quale al Comune di Ameglia, quale obbligato in solido, è stato ingiunto di pagare, a favore del Condominio di Via Della Pace 53, in Ameglia, denominato nei documenti fatti pervenire dall'Ente "Corsica Caprera" o "Corsica Ferrara", la somma complessiva di € 5.167,65, comprensiva di interessi legali e spese di procedura, per spese condominiali non corrisposte dall'inquilino residente nell'immobile di proprietà dell'Ente, facente parte del suddetto Condominio. Copertura con risorse stanziare nel capitolo 1.03.02.09.008 (manutenzione ordinaria beni immobili), per la parte a carico dell'Ente, pari ad € 854,12, e al codice 1.03.02.15.999, per la parte a carico dell'inquilino, pari ad € 4.313,53, al quale corrisponde un analogo stanziamento di entrata, connesso con la possibilità di rivalsa nei confronti dello stesso.

- 4) Sentenza n. 197/2021, sfavorevole per l'Ente, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, con la quale il Comune di Ameglia è stato condannato a rimborsare le spese legali, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge e contributo unificato, per un totale di € 4.238,00. Copertura con risorse dal capitolo spese per legali.
- 5) Sentenza n. 663/2021, sfavorevole per l'Ente, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, con la quale il Comune di Ameglia è stato condannato a rimborsare le spese legali, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, per un totale di € 3.418,24. Copertura con risorse dal fondo accantonamento oneri futuri del bilancio di previsione 2021-2023.

b) Art. 194, lett e), TUEL:

- 1) Debito concessioni demaniali marittime per € 51.885,79: copertura con risorse dal fondo accantonamento oneri futuri. Debito concessioni demaniali fluviali/idriche per € 58.161,71: copertura con risorse dal fondo accantonamento oneri futuri nell'anno anno 2021, per € 5.000,00; nell'anno anno 2022, per € 26.580,88 e nell'anno anno 2023, per € 26.580,83.
- 2) Debito derivante da lavori eseguiti in somma urgenza a seguito di sversamento (in via Margubio) di sostanze inquinanti per € 6.535,30. Poichè l'Amministrazione non ha rispettato le modalità di riconoscimento della somma urgenza nei termini previsti dall'art. 191, c. 3, la spesa oggetto di riconoscimento si configura come debito fuori bilancio riconducibile all'art. 194 c. 1, lett. e). Copertura con risorse impegnate sul capitolo n. 1595 (la modalità individuata dall'Ente - capitolo di spesa anziché fondo passività potenziali - non era condivisa dal sottoscritto revisore).
- 3) Debito di euro 39.985,50 (comprensivo di IVA), derivante dall'ordinazione di una spesa alla società G.I.Vi Srl, priva della necessaria preventiva determina di impegno e copertura finanziaria, quindi assunta in violazione degli obblighi imposti dal comma 1 dell'art. 191 TUEL, rientrando pertanto nelle fattispecie indicata, per l'acquisizione del servizio di gestione delle prenotazioni delle spiagge libere, resosi necessario per consentire l'apertura e la fruizione in sicurezza delle spiagge libere nel rispetto delle linee guida della Regione Liguria, legate al perdurare della stato di emergenza da pandemia Covid-19. Copertura con risorse derivanti dai fondi trasferiti nel 2020 dallo Stato a sostegno delle funzioni fondamentali (confluiti nell'avanzo vincolato 2020 ed applicato al bilancio 2021-2023).

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati:

1. riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro **zero**;
2. riconosciuti debiti fuori bilancio e in corso di finanziamento per euro **zero**;
3. segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro **57.531,31**.

Si tratta dei seguenti debiti (i primi tre sono quelli indicati sub "Conto del bilancio", "Premesse e verifiche", "A, Gravi irregolarità", "1) Mancato riconoscimento debiti fuori bilancio "postumi"):

- a. € 21.943,21 alla ditta individuale Badescu Viorica, importo già pagato;
- b. € 3.591,50 sentenza Marina Blu snc (TAR Liguria 720/2019), importo già pagato;
- c. € 14.044,97 sentenza 106/2019 Tribunale la Spezia, importo già pagato;
- d. € 8.027,06 sentenza tribunale La Spezia 32/2021;
- e. € 9.875,57 "gestione rifiuti COVID-19";

In merito alla copertura di detti debiti si dà atto che i debiti a), b) e c) sono già stati pagati e quindi la copertura assicurata, quello sub d) è già stato pagato nel corso del mese di maggio, sebbene non ancora riconosciuto, per le ragioni indicate sub "Fondo contenzioso", n. 7, e quello sub e) trova copertura nell'avanzo vincolato.

In merito ai debiti fuori bilancio sopra indicati, riconosciuti e da riconoscere, considerato che si profilano con certezza, in almeno due dei casi evidenziati, e/o si potrebbero profilare, negli altri, ipotesi di danno erariale, per l'intero e/o per parte delle somme versate, si richiede all'Ente di procedere all'accertamento delle responsabilità e al recupero delle somme. (RACCOMANDAZIONE)

Infine si dà atto che, in data 27.10.2021 con delibera di Consiglio n. 33, avente il parere favorevole del sottoscritto revisore l'Ente, ha provveduto, con le modalità di cui all'art. 194 TUEL, al riconoscimento di interventi di somma urgenza, conseguenti agli eventi calamitosi del 18.09.2021, per € 91.040,58 (IVA inclusa), la cui copertura è stata garantita mediante l'applicazione dell'avanzo libero accertato con l'approvazione del rendiconto, per € 19.194,58, mediante prelievo, per € 44.846,00 dal fondo di riserva di competenza previsto dal bilancio di previsione 2021-2023 (annualità 2021) e infine mediante prelievo, per € 27.000,00, dal codice di spesa 1.03.02.99.999.

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 e dal Dm 7.9.2020, gli esiti sono stati i seguenti:

- W1 (Risultato di competenza): € 2.168.360,23
- W2 (equilibrio di bilancio): € 1.276.863,26
- W3 (equilibrio complessivo): € 1.831.456,28 (importo **errato** risultante dagli allegati al rendiconto)
€ 1.820.786,28 (importo corretto e risultante dagli allegati che dovrebbero essere approvati dal Consiglio).

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Entrate

In merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l'Organo di revisione, con riferimento all'analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, rileva quanto segue:

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE	
			Accantonamento Competenza Esercizio 2021	FCDE Rendiconto 2021
Recupero evasione IMU	€ 191.746,18	€ 187.947,18	€ -	€ 12.137,31
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	€ -	€ -	€ -	€ -
Recupero evasione COSAP/TOSAP	€ -	€ -	€ -	€ -
Recupero evasione altri tributi	€ 662,00	€ 662,00	€ -	€ -
TOTALE	€ 192.408,18	€ 188.609,18	€ -	€ 12.137,31

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2021	€ 23.416,50	
Residui riscossi nel 2021	€ 4.336,50	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui al 31/12/2021	€ 19.080,00	81,48%
Residui della competenza	€ 3.799,00	
Residui totali	€ 22.879,00	
FCDE al 31/12/2021	€ 12.137,31	53,05%

IMU

Le entrate accertate nell'anno 2021, pari ad € 2.641.463,15 sono aumentate di € 299.483,43 rispetto a quelle dell'esercizio 2020 (€ 2.341.979,72). L'anno precedente erano state introdotte agevolazioni per fare fronte all'emergenza sanitaria.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente:

IMU

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2021	€ 1.530,00	
Residui riscossi nel 2021	€ 1.530,00	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui al 31/12/2021	€ -	0,00%
Residui della competenza	€ 95.000,00	
Residui totali	€ 95.000,00	
FCDE al 31/12/2021		0,00%

TARSU-TIA-TARI

Le entrate accertate nell'anno 2021, pari a € 1.807.000,00, sono aumentate di € 399.908,03 rispetto a quelle dell'esercizio 2020 (1.407.091,97). L'anno precedente erano state introdotte agevolazioni per fare fronte all'emergenza sanitaria.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI è stata la seguente:

TARSU/TIA/TARI

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2021	€ 2.410.641,86	
Residui riscossi nel 2021	€ 964.823,17	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui al 31/12/2021	€ 1.445.818,69	59,98%
Residui della competenza	€ 1.341.326,22	
Residui totali	€ 2.787.144,91	
FCDE al 31/12/2021	€ 2.278.490,96	81,75%

In merito si ritiene che l'Ente debba aumentare e migliorare la propria capacità di riscossione. A tale proposito si auspica e si richiede di verificare che il trasferimento in capo alla partecipata IREN/ACAM del servizio di "bollettazione" operi nel senso appena indicato.

Contributi per permessi di costruire

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni	2019	2020	2021
Accertamento	€ 86.151,56	€ 73.487,22	€ 104.947,23
Riscossione	€ 86.151,56	€ 73.487,22	€ 104.947,23

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la seguente:

Contributi per permessi a costruire e relative sanzioni destinati a spesa corrente			
Anno	importo	spesa corrente	% x spesa corr.
2019	€ 86.151,56	30.982,10	35,96%
2020	€ 73.487,22	34.645,80	47,15%
2021	€ 104.947,23	52.885,58	50,39%

L'Ente non ha utilizzato gli oneri di urbanizzazione per finanziare spese Covid-19.

Il responsabile dell'area finanziaria ha attestato che tali entrate sono state utilizzate per le finalità previste dalla normativa vigente.

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

(artt. 142 e 208 del d.lgs. 285/92)

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	2019	2020	2021
accertamento	€ 1.634.387,51	€ 1.477.077,00	€ 1.425.250,38
riscossione	€ 1.634.387,71	€ 1.477.077,25	€ 1.425.250,38
%riscossione	100,00	100,00	100,00

La parte vincolata, secondo il prospetto risulta destinata come segue:

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA			
	Accertamento 2019	Accertamento 2020	Accertamento 2021
Sanzioni CdS	€ 1.634.387,51	€ 1.378.233,25	€ 1.350.396,38
fondo svalutazione crediti corrispondente	€ -	€ -	€ -
entrata netta	€ 1.634.387,51	€ 1.378.233,25	€ 1.350.396,38
destinazione a spesa corrente vincolata	€ -	€ 931.778,50	€ 813.296,95
% per spesa corrente	0,00%	67,61%	60,23%
destinazione a spesa per investimenti	€ -	#RIF!	€ 81.563,00
% per Investimenti	0,00%	#RIF!	6,04%

Non vi erano somme rimaste a residuo.

Dato atto che nel rendiconto gli importi di detti proventi sono indicati, nel bilancio, all'interno dello stesso capitolo, senza distinzioni tra le entrate ex art. 208 Cds e quelle ex art 142 Cds. e, per di più, unitamente alle spese di notificazione, tenuto conto, a tale proposito, che secondo l'art. 201, c. 4, del CdS, "le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria", **si richiede nuovamente all'Ente, per il futuro, di rilevare i recuperi delle spese separatamente dai proventi per sanzioni e indicare distintamente le due diverse tipologie di sanzioni. (RACCOMANDAZIONE)**

A richiesta del sottoscritto è stato fornito un prospetto con la suddivisione degli importi derivanti dalle due tipologie di sanzioni.

Nel prospetto sopra riportato le poste sono indicate al netto delle entrate relative al recupero delle spese amministrative (notifica, ecc.), pari ad € 74.854,00.

Il FCDE non è stato rilevato in quanto dette entrate sono accertate per cassa. A tale proposito si evidenzia che, secondo il principio contabile applicato della contabilità concernente la contabilità finanziaria, punto 3.3, devono essere "accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.. .. per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione." **Si raccomanda quindi l'adozione del principio contabile suddetto.**

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 391.542,00, pari al 50% di quanto accertato per sanzioni ex art. 208, c. 1, del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);

- euro 567.062,00, pari al 100%, per sanzioni ex art.142, c. 12 bis, del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285).

La destinazione vincolata dell'intera somma delle sanzioni ex art 142 è conseguente alla richiesta del sottoscritto revisore. Infatti gli "autovelox" utilizzati dall'Ente sono collocati su strade statali, delle quali ANAS è il concessionario per conto dello Stato, che ne è il proprietario, pertanto i proventi da essi derivanti (ossia le sanzioni relative all'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui al comma 12 bis dell'art. 142 del codice della strada individuate con tali strumenti) spettano interamente all'Ente stesso, in forza del contenuto della nota n. 2144 del 08.05.2013 del Ministero dei trasporti, secondo la quale: "in base alla formulazione vigente del secondo periodo del comma 12-bis dell'art. 142 del Codice della strada, che stabilisce che le disposizioni del primo periodo del medesimo comma non si applichino alle strade in concessione, discende che per tali strade la ripartizione dei proventi tra ente proprietario ed enti da cui dipende l'organo accertatore non si debba applicare." Inoltre la Nota citata prevede che "per i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento sulle strade statali delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui al citato comma 12-bis, si deve applicare la disciplina generale contenuta nell'art. 208, comma 1, del Codice della Strada".

Da ciò potrebbe nascere, quanto meno il dubbio, che l'Ente possa destinare solo il 50% dei proventi ex art. 142, c. 12-bis, CdS, alle finalità di cui al successivo c. 12-ter.

Tuttavia il DM 30.12.2019 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato in G.U. 42 del 20.02.2020 e intitolato "Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità", all'art. 1, prevede che detti proventi debbano essere indicati in apposita relazione ("da inviarsi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno ... entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno") suddivisi tra: a) proventi di intera spettanza dell'ente locale; b) proventi derivanti da attività di accertamento eseguito su strade non di proprietà dell'ente locale da cui dipende l'organo accertatore, che devono essere ripartiti in misura pari

al 50 per cento ciascuno tra ente proprietario delle strade e ente da cui dipende l'organo accertatore; c) proventi derivanti da attività di accertamento eseguito su strade di proprietà dell'ente da parte di organi accertatori dipendenti da altri enti locali.

Da ciò deriva, per logica, che gli "incassi da autovelox" nella fattispecie debbano essere considerati appartenenti alla categoria a), la quale, secondo le istruzioni operative predisposte dal Ministero dell'interno devono essere indicate al 100%.

Tutto ciò posto, in merito alla quota delle sanzioni ex art. 142, c. 12 bis, che deve essere destinata in ottemperanza alle previsioni del comma 12-ter, tenuto conto che l'utilizzo dei proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 12-ter, secondo il comma 12 quater, "rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale", **l'Organo di revisione ha richiesto all'Ente, in applicazione di un principio di prudenza, che essa sia pari all'intero (100%).**

La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 623.571,00
- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 0,00.

La differenza tra quanto soggetto a vincolo (€ 958.604,00) e quanto impegnato (€ 623.571,00), pari ad € 335.033,00, è stata destinata nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione

L'Organo di Revisione raccomanda l'attento rispetto delle previsioni del DM 30.12.2019.

Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali

Le entrate accertate nell'anno 2021 sono risultate pari a € 182.042,00 e pertanto sono sensibilmente aumentate (Euro 97.602,00) rispetto a quelle dell'esercizio 2020 (84.440,00).

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la seguente:

FITTI ATTIVI

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2021	€ 621.669,16	
Residui riscossi nel 2021	€ 2.700,00	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui al 31/12/2021	€ 618.969,16	99,57%
Residui della competenza	€ 62.875,99	
Residui totali	€ 681.845,15	
FCDE al 31/12/2021	€ 679.785,14	99,70%

La notevole consistenza dei residui attivi è da ricollegarsi principalmente al credito per canoni pregressi che l'Ente vanta nei confronti della partecipata AST srl in fallimento, per il quale è stata presentata domanda di insinuazione nel passivo fallimentare, per € 424.800,000 (riconosciuti), e a quelli nei confronti dei successivi gestori, per € 138.407,00.

Risorse connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19 e certificazione

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha ancora provveduto** alla predisposizione e all'invio della certificazione relativamente alle risorse ricevute con riferimento all'emergenza epidemiologica da Covid-19 attraverso apposito sito web. La scadenza perentoria è il 31 maggio 2022

I trasferimenti statali ricevuti dall'ente nel corso del 2021 sono quelli per il Fondo Funzioni Fondamentali cui si aggiungono i diversi "Fondi Covid-19" come ristori per minore entrata e ristori di spesa e sono i seguenti:

Fondo Funzioni Fondamentali:

art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 - Fondo Funzioni Fondamentali (dal 2021 Fondo Funzioni ex art. 1 comma 822 e seguenti Legge 178/2020): **€ 14.057,89;**

Ristori specifici di entrata

Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione prima rata imposta municipale propria per turismo - incremento Fondo art. 177, DI n. 34/2020 - articolo 1, comma 601, L. n. 178 del 2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021: **€ 29.022,00;**

Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione imposta municipale propria (IMU) per il settore dello spettacolo - Incremento Fondo art. 177, DI n. 34/2020 - articolo 78 DI n. 104/2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 20/08/2021: **€ 1.252,00;**

Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione prima rata imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, DI n. 41/2021 - Fondo articolo 6-sexies, DI n. 41/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13/08/2021: **€ 9.584,00**;

Ristoro parziale ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, contributo di soggiorno e contributo di sbarco - Fondo art. 25 DI n. 41/2021, come modificato dall'art. 55, comma 1, lettera a), D.L. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 08/07/2021 - e 13/12/2021: **€ 11.938,00**;

Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione del canone e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP e TOSAP) - riparto Fondo articolo 9-ter, DI n. 137/2020, come modificato dall'art. 30, DI n. 41/2021 (Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14/04/2021; 22/10/2021; 29/11/2021; 13/12/2021: **€ 8.443,00**;

Ristori specifici di spesa

Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 DI n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021: **€ 18.171**;

Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 DI n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021: **€ 67.540**;

Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 63 D.L. n. 73/2021 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021): **€ 10.088,00**;

Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 DI n. 34/2020 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82) **€ 5.250,00**.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le risorse derivanti dagli specifici ristori.

Nel corso dell'esercizio 2021 l'Ente ha applicato l'avanzo vincolato per somme attribuite nel 2020 e non utilizzate, per euro 329.945,00

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente contabilizzato le economie registrate nel riaccertamento 2021. (FAQ Arconet 44 e 45 pubblicate il 1.3.2022)

L'Organo di revisione ha verificato che nell'avanzo vincolato l'Ente ha correttamente riportato l'avanzo vincolato relativo ai ristori specifici di spesa confluiti in avanzo vincolato al 31/12/2020 e non utilizzati nel 2021 e ai ristori specifici di spesa 2021 non utilizzati che saranno oggetto dell'apposita certificazione Covid-19.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co.2, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, come previsto dall'art.109, co. 2, d.l. 18/2020 così come modificato dall'art.30 co.2-bis del DI 41/2021.

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati - spesa corrente		Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	variazione
101	redditi da lavoro dipendente	€ 1.258.822,35	€ 1.073.458,37	-185.363,98
102	imposte e tasse a carico ente	€ 99.211,06	€ 180.136,08	80.925,02
103	acquisto beni e servizi	€ 3.848.558,06	€ 3.858.098,21	9.540,15
104	trasferimenti correnti	€ 128.223,33	€ 101.434,53	-26.788,80
105	trasferimenti di tributi			0,00
106	fondi perequativi			0,00
107	interessi passivi	€ 109.455,90	€ 94.158,60	-15.297,30
108	altre spese per redditi di capitale			0,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 40.192,00	€ 15.000,00	-25.192,00
110	altre spese correnti	€ 76.725,94	€ 501.237,41	424.511,47
TOTALE		€ 5.561.188,64	€ 5.823.523,20	262.334,56

Spese in c/capitale

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati - spesa c/capitale		Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	variazione
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente			0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 1.840.980,54	€ 1.647.055,90	-193.924,64
203	Contributi agli investimenti			0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale			0,00
205	Altre spese in conto capitale	€ 16.220,00	€ 81.563,00	65.343,00
TOTALE		€ 1.857.200,54	€ 1.728.618,90	-128.581,64

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2021, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, c. 5 e 5 c. quater del D.L. 90/2014;
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1, c. 557, della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 1.270.398,33 (essendo l'Ente soggetto al pareggio di bilancio);
- l'art. 1, c. 228, della Legge 208/2015, come modificato dall'art. 16, c. 1 bis, del D.L. 113/2016 e dall'art. 22, del D.L. 50/2017 (tale ultimo articolo che ha modificato l'art. 1, c. 228, secondo periodo, della L. 208/2015, operando per i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 ed i 3.000 abitanti non ha effetto alcuno sull'Ente);
- i vincoli disposti dall'art. 9, c. 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009, pari a euro 78.155,75;
- l'art. 40 del D.lgs. 165/2001;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dall'art. 23, c. 2, del D.lgs. 75/2017 assumendo a riferimento l'esercizio 2016. Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2021, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art. 9 del D.L. 78/2010. In realtà, in merito al superamento o meno del limite indicato, occorre precisare quanto segue. Al momento dell'invio del conto annuale la procedura informatica non consentiva l'emissione del certificato in quanto lo stesso presentava la "squadatura 6" (contrattazione integrativa - superamento del limite 2016), ossia il mancato rispetto del limite previsto dall'articolo 23, c. 2, del D.Lgs 75/2017. La squadatura, ossia il superamento del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017, era pari ad € 4.950,00 ed era stata determinata dal fatto che, al momento della costituzione del Fondo decentrato integrativo, l'Ente non aveva considerato che (ai sensi dell'art. 15, c. 1 del CCNL per il personale non dirigente del comparto Regioni - Autonomie locali del 21.5.2018) "Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario" e che (ai sensi dell'art. 67, co. 7 del medesimo) "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017", ossia che anche il trattamento accessorio degli incaricati di posizione organizzativa è assoggettato al tetto di cui all'art. 23, c. 2 del D.lgs. 75/2017. Per rimediare all'errore commesso, l'Ente, in fase di costituzione del Fondo Risorse Decentrate dell'anno 2021, ha ridotto le risorse di parte stabile provenienti dal FPV anno 2020 per la somma di Euro 4.950,00, evitandone così la futura distribuzione. Per una migliore comprensione di quanto esposto il sottoscritto revisore rimanda al parere in merito alla questione esposta rilasciato in data 17.11.2021.

L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal DI 34/2019, si colloca nella fascia dei comuni virtuosi, come illustrato nelle righe successive, e come risulta dal parere rilasciato in data 29.04.2022 dal sottoscritto sulla programmazione Triennale del fabbisogno del personale.

In merito ai limiti di spesa del personale dipendente assunto a tempo indeterminato il Decreto Crescita

(D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere da tale data, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

A tale proposito, poiché la spesa del personale al netto dell'IRAP dell'esercizio 2020 (ultimo rendiconto approvato), calcolata ai sensi del D.M. 17.03.2020, è pari ad € 1.258.822,35 e la media delle entrate correnti degli ultimi tre esercizi rendicontati (ovvero 2018, 2019 e 2020) al netto del FCDE di parte corrente stanziato nel bilancio di previsione assestato 2020 è pari ad € 6.879.697,16, risulta che l'incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti è pari, per l'Ente, al 18,30%, come risulta dalla tabella sotto riportata.

	2018	2019	2020
Titolo 1	4.791.261,38	5.041.818,10	4.461.330,91
Titolo 2	648.859,48	476.854,74	912.830,28
Titolo 3	2.368.909,13	2.035.368,16	1.876.078,31
Totale entrate correnti rendiconto	7.809.029,99	7.554.041,00	7.250.239,50
MEDIA TRIENNIO			7.537.770,16
FCDE (valore assestato 2020 bilancio 2020-2022 relativo ai primi tre titoli)			658.073,00
Media entrate al netto FCDE (vedi art. 2 lettera b DPCM 17/3/20)			6.879.697,16
Spesa di personale 2021 (vedi art. 2 lettera a DPCM 17/3/20)			1.258.822,35
Percentuale art. 4 DPCM 17/3/20			18,30%

Ciò posto, il comune di Ameglia, avendo una popolazione di 4.270 abitanti, si colloca, secondo quanto previsto dal citato D.M. 17 marzo 2020, nella fascia di cui alla lett d), comma 1), articolo 3, il cui valore soglia – quale rapporto tra la spese di personale rispetto alle entrate correnti - è pari al 27,20%.

Pertanto l'Ente, con riferimento a quanto previsto dalle norme citate (DI 34/2019 e DM 17.03.2020), data la fascia di appartenenza, si colloca, come anticipato, tra gli enti "virtuosi" così come risulta dal citato parere rilasciato sul Piano triennale del fabbisogno del personale in data 29.04.2022.

Considerando le entrate del triennio 2019-2021 (una volta approvato il rendiconto 2021) l'Ente resta tra i comuni "virtuosi", sebbene l'aumento del FCDE (bilancio 2021-2023 anno 2021) determini un peggioramento dell'indice (di circa lo 0,5%) il quale resta comunque ampiamente al di sotto del valore soglia.

L'Organo di revisione ha verificato che la spesa di personale sostenuta nell'anno 2021, come scritto sopra, rientra nei limiti di cui all'art.1, c. 557, della Legge 296/2006 e come risulta dal prospetto sotto riportato.

*

*

*

	Media 2011/2013	rendiconto 2021
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregato 101	€ 1.399.043,00	€ 1.258.822,35
Spese macroaggregato 103		
Irap macroaggregato 102	€ 82.148,33	€ 68.946,59
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		€ 27.340,84
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Totale spese di personale (A)	€ 1.481.191,33	€ 1.355.109,78
(-) Componenti escluse (B)	€ 210.793,00	€ 101.323,35
(-) Maggior spesa per personale a tempo indet artt.4-5 DM 17.3.2020 (C)		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B -C	€ 1.270.398,33	€ 1.253.786,43
(ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n. 296/ 2006)		

L'Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio.

L'Organo di revisione ha rilasciato il parere sull'accordo decentrato integrativo.

L'accordo è stato sottoscritto entro il 31.12.2021 e pertanto non è stato necessario vincolare le corrispondenti somme nel risultato di amministrazione.

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti.

L'Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7.

VERIFICA RISPETTO AI VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE

L'Organo di revisione ha inoltre verificato il rispetto delle disposizioni in materia di consulenza informatica previsti dall'art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, nonché i vincoli di cui al comma 512 e seguenti della Legge 208/2015 in materia di acquisto di beni e servizi informatici.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dell'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti gli atti di importo superiore a 5mila euro riferiti a spese per studi e incarichi di consulenza (art. 1, comma 173, legge 266/2005). Non risultano spese di tale natura.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dell'obbligo di certificazione delle spese di rappresentanza previsto all'articolo 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

Crediti e debiti reciproci

In merito alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati (SALT spa, ATC Esercizio spa, ATC Mobilità e Parcheggi srl, IREN spa, Ameglia servizi turistici srl, STL scarl., ai sensi dell'art.11, c. 6, lett. J del d.lgs.118/2011, l'Organo di revisione evidenzia quanto segue.

Premesso che la partecipata Ameglia servizi turistici srl è fallita e che pertanto non si procede a inviare comunicazioni alla stessa (precisamente al Curatore Fallimentare) e non se ne ricevono dalla stessa, in base alla documentazione fatta pervenire dall'Ente, hanno inviato le comunicazioni in esame le seguenti partecipate: SALT spa, ATC Esercizio spa, ATC Mobilità e Parcheggi srl e IREN spa. La partecipata STL scarl non ha inviato alcunchè. Ciò posto si evidenzia che:

SALT spa: in base alla documentazione acquisita non risultano né crediti né debiti nei confronti della partecipata. La comunicazione inviata all'Ente, la quale conferma che non vi sono né debiti né crediti nei confronti dell'ente, **non reca** l'asseverazione dell'Organo di controllo della partecipata.

ATC esercizio spa: in base alla documentazione acquisita non risultano né crediti né debiti nei confronti della partecipata. La comunicazione inviata all'Ente, la quale conferma che non vi sono né debiti né crediti nei confronti dell'ente, reca l'asseverazione dell'Organo di controllo della partecipata (si tratta dell'unica comunicazione asseverata). Peraltro nella stessa è scritto anche che: "... poiché il bilancio di esercizio 2021 è ancora in fase di stesura, potrebbero doversi imputare ancora costi e ricavi di competenza generati da debiti/crediti verso codesta Amministrazione ...". Anche se espresso in modo non particolarmente felice il concetto espresso è che la certificazione non è "definitiva", pertanto si invita l'Ente a richiedere conferma della stessa una volta che la partecipata avrà approvato il bilancio.

ATC mobilità e parcheggi spa: in base alla documentazione acquisita non risultano né crediti né debiti nei confronti della partecipata. La comunicazione inviata all'Ente, la quale conferma che non vi sono né debiti né crediti, **non reca** l'asseverazione dell'Organo di controllo della partecipata.

IREN spa: in base alla documentazione acquisita non risultano crediti mentre vi è un debito nei confronti di ACAM spa, la quale a seguito dell'operazione di fusione intercorsa nel 2018 fa parte del Gruppo IREN. La società ha comunicato di avere un credito di € 50,00 e di non avere debiti. Come già indicato nel parere al rendiconto 2020 si rende assolutamente necessario avviare una interlocuzione con la società per la verifica e la determinazione dei rapporti credito/debito. La comunicazione **non reca** l'asseverazione dell'Organo di controllo della partecipata.

Sistema turistico Golfo dei poeti, val di Magra e val di Vara scarl: in base a quanto comunicato dall'Ente al sottoscritto Organo di revisione, nell'anno 2020, risulta un credito di € 28.698,16 (peraltro non presente nei residui) mentre non risultano debiti.

La partecipata non ha inviato alcuna comunicazione.

Quanto esposto sopra deve essere inteso dall'Ente come segnalazione e pertanto si invita l'Ente ad assumere senza indugio i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie ex art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011.

Esternalizzazione dei servizi

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2021, relativamente ai servizi pubblici locali ha confermato l'esternalizzazione della gestione della tassa sui rifiuti mediante convenzione deliberata nell'anno 2020 (delibera C.C n. 37 del 31.10.2020), comunque, non ha sostenuto alcuna spesa a favore dei propri enti e società partecipati/controllati, direttamente o indirettamente.

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2021, non ha proceduto alla costituzione di una nuova/nuove società o all'acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'Ente ha provveduto, in data 21.12.2021 con la delibera n. 51 del Consiglio, all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Società che hanno conseguito perdite di esercizio

L'Organo di revisione, come già indicato sub "*Fondo perdite aziende e società partecipate*", premesso che la partecipata Ameglia servizi turistici srl è fallita e che pertanto non predispose alcun bilancio, **evidenziato che la partecipata STL scarl non ha inviato alcun documento** (a tale proposito si rimanda a quanto scritto in precedenza nella presente relazione), dà atto che delle altre quattro partecipate, ossia le seguenti società controllate/partecipate: SALT spa, IREN spa, ATC Esercizio spa e ATC Mobilità e Parcheggi srl:

SALT spa e IREN spa **non hanno** subito perdite nel corso dell'esercizio 2021 né nei due esercizi precedenti;

ATC Esercizio spa **non ha** subito perdite nel corso dell'esercizio 2020 (i dati relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 non sono ancora disponibili) né nei due esercizi precedenti;

ATC Mobilità e Parcheggi srl **ha** subito perdite nel corso dell'esercizio 2020 (i dati relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 non sono ancora disponibili) **ma non nei due precedenti**. L'Ente non ha proceduto ad accantonare apposito fondo in quanto come detto sub "*Fondo perdite aziende e società partecipate*" la perdita è stata "immediatamente" ripianata.

La situazione sopra indicata è riassunta nella tabella sottostante dove sono riportate sole le società in perdita:

Denominazione sociale	Quota di partecipazione	Patrimonio netto al 31.12.2020	Importo versato per la ricostituzione del capitale sociale	Motivazione della perdita	Valutazione della futura redditività della società	Esercizi precedenti chiusi in perdita
ATC Mobilità e Parcheggi srl	0,16%	9.517.580,00	zero	non disponibile	non disponibile	nessuno

Con riferimento alla suddetta perdita, l'Organo di revisione ricorda che l'art. 3, c. 1-ter, del D.L. 228/2021 convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, interviene sull'articolo 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e dall'art. 1, c. 266, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), prevedendo che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del Codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate. Inoltre nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del Codice civile.

In merito all'anno 2020 la disciplina sopra citata non opera perché la perdita, come detto è stata ripianata mediante l'utilizzo delle riserve.

In merito all'anno 2021 l'Organo di revisione non può verificare, per le due società partecipate che non hanno ancora approvato il bilancio:

- se eventuali perdite delle società partecipate derivano dagli effetti negativi legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 oppure è indipendente da tale causa;
- che ogni eventuale misura che tali società dovrebbero adottare possa attendere il termine del quinquennio, ai sensi della disposizione normativa;

in quanto il bilancio non è stato ancora approvato.

Il revisore raccomanda all'Ente di effettuare le suddette verifiche non appena le partecipate ATC Mobilità e Parcheggi srl e ATC Esercizio spa avranno approvato il bilancio di detta annualità. (RACCOMANDAZIONE)

Infine, come già esposto sub "*Fondo perdite aziende e società partecipate*", relativamente al controllo volto ad accertare che la relazione sul governo societario predisposta dalle società controllate contenga il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016, si segnala che l'Ente, con supplemento di istruttoria in occasione della Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ha precisato che, per le partecipazioni detenute, "*il Comune di Ameglia non esercita alcuna forma di controllo*".

Inoltre si dà atto che durante l'esercizio 2021, l'Ente non è intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati.

Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati

Infine, l'Organo di revisione dà atto che i dati inviati dall'Ente alla banca dati del Dipartimento del Tesoro sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate alla relazione sulla gestione a seguito dell'invio, effettuato in data 26.04.2022, dei dati relativi alle società partecipate al 31.12.20 alla banca dati del Dipartimento del Tesoro (prot. DT 34046-2022 del 26.04. 2022). In questo modo è stata eliminata la precedente discordanza.

Come già indicato in precedenza durante l'esercizio 2021, l'Ente non è intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati.

Nella redazione del bilancio 2021 non risulta, per le due società partecipate che lo hanno predisposto, che esse si siano avvalse della deroga alla valutazione della continuità aziendale.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC)

L'Ente non ha ricevuto risorse, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 11 ottobre 2021 e conseguentemente non risultano residui al 31.12.2021 relativi al PNRR e l'Ente non ha attivato né ha in corso di attuazione interventi correlati al PNRR.

L'Organo di revisione, nel caso l'Ente debba ricevere risorse relative al PNRR (al momento gli uffici hanno verbalmente riferito di non essere in grado di sapere se le richieste presentate saranno accolte), raccomanda allo stesso di dotarsi di e/o implementare un/il sistema interno di audit, eventualmente anche attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni affinché esso sia in grado di individuare criticità, anche per frodi, nella gestione dei fondi collegati all'attuazione degli interventi a valere sul PNRR.

STATO PATRIMONIALE

Nello stato patrimoniale sono rilevati, avvalendosi, come detto, dell'introduzione della facoltà concessa ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di approvare la situazione patrimoniale semplificata (secondo le disposizioni del DM 10.11.2020), gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31.12.2021 e le variazioni rispetto all'anno precedente sono così rilevati:

L'Organo di Revisione ha verificato che gli inventari abbiano riferimento al 31.12.2021.

La verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2021 ha evidenziato:

ATTIVO

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1 del principio contabile applicato All.4/3 e i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.

L'Ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario: esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'ente.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha effettuato la conciliazione fra inventario contabile e inventario fisico.

Non risulta che siano state effettuate spese per migliorie di beni di terzi.

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate in base ai criteri indicati al punto 6.1.3 del principio contabile applicato All.4/3.

Crediti

È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato all. 4/3.

E' stato effettuato il confronto tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	6001095,39	3037731,11
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	(i)	(i)
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)		
TOTALE		

Il fondo svalutazione crediti, pari a euro 3.037.731,11, è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce ed è pari a quello accantonato nel risultato di amministrazione.

In contabilità economico-patrimoniale, non sono conservati crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e, pertanto non è iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato All.4/3.

L'Organo di revisione ha verificato la conciliazione tra residui attivi del conto del bilancio e i crediti.

(+)	Crediti dello Stato Patrimoniale	€	3.025.752,47
(+)	Fondo svalutazione crediti	€	3.037.731,11
(+)	Residui attivi da entrate c/o depositi bancari e postali		
(+)	Altri residui non correlati a crediti dello Stato Patrimoniale		
(-)	Saldo iva a credito al 31.12		
(-)	Crediti stralciati		
(-)	Altri crediti non correlati a residui		
	RESIDUI ATTIVI =	€	6.063.483,58

Disponibilità liquide

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2021 delle disponibilità liquide con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.

PASSIVO

Patrimonio netto

Le principali variazioni rispetto all'esercizio precedente sono le seguenti.

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2021	Anno 2020	Differenz a
	A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	15735904,13	0,00	#####
II	Riserve	6178213,12	0,00	#####
b	da capitale	0,00	0,00	0,00
c	da permessi di costruire	2497160,60	0,00	#####
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3681052,52	0,00	#####
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	1555240,03	0,00	#####
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4252347,37	0,00	#####
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	27.721.704,65	26.061.517,39	#####

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato All. 4/3 e sono così distinti:

	Importo
fondo contenzioso	€ 483.420,67
Fondo Ordinanza 13/2013	€ 1.875,78
Fondo somme da altri enti	€ 26.354,05
Indennità fine mandato sindaco	€ 550,00
totale	€ 512.200,50

Il fondo per altre passività potenziali probabili comprende il fondo indennità fine mandato sindaco (per € 525,00). Nel prospetto predisposto dall'Ente il fondo per indennità fine mandato sindaco figura alla voce TFR. Il FGDC non è considerato all'interno di questa voce.

Debiti

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2021 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere (rilevabili dai prospetti riepilogativi).

Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di finanziamento.

La conciliazione tra residui passivi e debiti è data dalla seguente relazione:

(+)	Debiti	€	7.806.885,54
(-)	Debiti da finanziamento	€	2.854.408,79
(-)	Saldo iva (a debito)		
(+)	Residuo titolo IV + interessi mutuo		
(+)	Residuo titolo V anticipazioni		
(-)	impegni pluriennali titolo III e IV*		
(+)	altri residui non connessi a debiti		
	RESIDUI PASSIVI =	€	4.952.476,75

quadratura

* al netto dei debiti di finanziamento

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'Organo di revisione prende atto che l'ente ha predisposto la relazione della giunta e che la stessa non risponde alle richieste delle previsioni normative. **Si invita l'Ente a predisporre la relazione completa e in aderenza a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL**, secondo le modalità previste dall'art.11, c. 6, del D.lgs.118/2011. Nella relazione non sono illustrate le gestioni dell'ente, i criteri di valutazione utilizzati, né i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi.

CONDIZIONI, RILIEVI, ECCEZIONI, SUGGERIMENTI E RACCOMANDAZIONI

- 1) Il presente parere è **condizionato al fatto che non vi siano errori bloccanti** nell'esito che sarà fornito **dalla procedura BDAP** una volta che l'Ente avrà provveduto al caricamento dei dati del rendiconto 2021 in BDAP attraverso la modalità *"approvato dalla Giunta"*. **(CONDIZIONE)**
- 2) L'Organo di revisione raccomanda all'Ente, in futuro, di provvedere al caricamento dei dati del rendiconto in BDAP attraverso la modalità *"approvato dalla Giunta"* prima dell'invio dello stesso all'Organo di revisione. Tale procedura consente infatti di verificare l'esistenza di errori bloccanti e adottare azioni correttive prima dell'approvazione da parte del Consiglio. **(RACCOMANDAZIONE)**
- 3) Si richiede all'Ente di trasmettere con sollecitudine alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) la deliberazione 32 del 11.05.2022, concernente la decisione di avvalersi della facoltà di cui all'art 232, c. 2, del TUEL (ossia non tenere la contabilità economico-patrimoniale, limitandosi ad allegare al rendiconto la situazione patrimoniale semplificata, e non redigere il conto economico). **(RACCOMANDAZIONE)**
- 4) Dato atto che nel corso del 2020 l'Ente ha proceduto al pagamento di importi derivanti da sentenze sfavorevoli (TAR Liguria 720/2019 - per Marina Blu snc, Tribunale la Spezia 106/2019 - per Maestrade) e dalla provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo (riconosciuta alla ditta individuale Badescu Viorica) senza attivare la procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio (ex art. 194 TUEL), l'organo di revisione rileva, quale grave irregolarità (rimandando alle righe iniziali sub "Conto del Bilancio, Premesse e verifiche", "A. gravi irregolarità", "1) Mancato riconoscimento debiti fuori bilancio", per maggiori dettagli) che il riconoscimento "postumo" non è stato effettuato neppure nell'anno 2021, sebbene più volte sollecitato. **(RILIEVO)**
- 5) In merito alle irregolarità descritte al precedente punto 4), il revisore richiede nuovamente e sollecita l'Ente, nonostante abbia già effettuato il pagamento, ad attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ("riconoscimento postumo") - sempre che sussistano le condizioni - non appena sarà approvato il (o in coincidenza con l'approvazione del) bilancio 2022-2024. **(RACCOMANDAZIONE)**
- 6) In merito alle irregolarità di cui al punto 4), indipendentemente dalle violazioni sulla procedura seguita dall'Ente, si profilano con certezza, in almeno due dei casi evidenziati, e/o si potrebbero profilare, nell'altro, ipotesi di danno erariale, per l'intero e/o per parte delle somme versate, pertanto il Revisore richiede nuovamente all'Ente di procedere all'accertamento delle responsabilità e al recupero delle somme. **(RACCOMANDAZIONE)**
- 7) L'Organo di revisione raccomanda all'Ente di assicurarsi che, dalla scelta dell'Amministrazione di non aver provveduto, fino ad oggi, al riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alle fatture inerenti il servizio gestione rifiuti da abitazioni con soggetti in isolamento per Covid-19 (per un importo di € 9.875,58), non derivino ulteriori costi, spese e/o interessi e di procedere con sollecitudine, non appena sarà approvato il (o in coincidenza con l'approvazione del) bilancio 2022-2024, previo riconoscimento

- del suddetto debito - sempre che sussistano le condizioni -, al pagamento dell'importo sopra indicato al fine di scongiurare il verificarsi di ipotesi di danno erariale. **(RACCOMANDAZIONE)**
- 8) Relativamente ai debiti fuori bilancio riconosciuti, l'Organo di revisione invita l'Ente, come già indicato nei singoli pareri rilasciati in occasione del loro riconoscimento, ad accertare se vi siano profili di responsabilità ascrivibili a terzi, e/o ai dipendenti e/o agli amministratori dello stesso e, in caso affermativo, ad adoperarsi per il recupero delle somme pagate ed in particolare a verificare se ricorra l'ipotesi di danno erariale. **(RACCOMANDAZIONE)**
 - 9) L'Ente non ha assunto, entro il termine dell'esercizio 2021, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie per l'anno 2020 ex art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011. In particolare, le comunicazioni inviate dalle partecipate: SALT spa, ATC Mobilità e Parcheggi srl e IREN spa erano prive della sottoscrizione del relativo organo di revisione, mentre la partecipata STL scarl non aveva inviato alcunchè. **(RILIEVO)**
 - 10) Dato atto che l'ente non ha ancora nominato con provvedimento ufficiale il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.139 D.lgs. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili, l'Organo di revisione invita nuovamente l'Ente a procedere in tal senso. **(RACCOMANDAZIONE)**
 - 11) Dato atto che al punto 3. "*Attivazione richiesta risarcimento danni*" del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione n. generale 505/2019 del Responsabile Lavori pubblici, Dott. Geol. Stefano Palandri, è stato scritto dal Dott. Alessandro Ardigò "*si evidenzia l'improcrastinabile necessità di procedere alla contestazione dei presunti danni arrecati dal precedente gestore dando immediata esecuzione a quanto asserito al.pto 4 comma 2 del verbale prot. 10533/2019 "al fine di una soggettiva quantificazione degli eventuali danni derivanti da una MALA GESTIO del precedente gestore, si ritiene opportuno incaricare un perito terzo che possa valutarne l'entità economica; sulla base della relativa perizia si potrà procedere, se del caso, ad un richiesta di risarcimento danni nei confronti del precedente gestore, Ditta Valerio Rafanelli", si raccomanda di mettere in atto le azioni necessarie per procedere nel senso indicato dal Dott. Ardigò. Si evidenzia che analoga raccomandazione era stata esposta nel parere al bilancio di previsione 2020-2022 e in quello 2021-2023.* **(RACCOMANDAZIONE).**
 - 12) **Il Revisore ritiene che l'Ente debba prestare maggiore attenzione alla eventuale esistenza di entrate che determinano cassa vincolata (RACCOMANDAZIONE).**
 - 13) **L'Organo di revisione raccomanda l'adozione delle idonee misure per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge (art. 1, commi 858 – 872, legge 145/2018) e per ridurre lo stock del debito commerciale. (RACCOMANDAZIONE)**
 - 14) Il Revisore invita l'Ente a predisporre, in futuro, la tabella dei residui relativi a IMU, Tarsu – Tia – Tari, Sanzioni per violazioni codice della strada, Fitti attivi e canoni patrimoniali, Proventi acquedotto, Proventi da permesso di costruire, Proventi canonici depurazione in base a quanto indicato nelle istruzioni alla stessa, ossia riportando quelli conservati al 31.12.2021 suddivisi in base all'anzianità degli stessi, perché la finalità della tabella sopra riportata è quella di illustrare la vetustà dei residui attivi di alcune entrate. **(RACCOMANDAZIONE)**
 - 15) Il Revisore chiede all'Ente di predisporre la tabella di cui al punto precedente con i dati corretti in modo da poter comunicare il dato richiesto in sede di trasmissione del questionario. **(RACCOMANDAZIONE)**
 - 16) L'Organo di revisione, pur esprimendo apprezzamento per il fatto che l'Ente abbia fornito, rispetto all'anno precedente, informazioni maggiori e più dettagliate in merito alle liti in corso, ribadisce la necessità che l'Ente acquisisca per tutte le cause una relazione completa sul contenzioso in essere da cui risultino passività potenziali e rischio di soccombenza indicato in base al principio contabile e alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza delle sezioni di controllo della Corte dei conti. **(RACCOMANDAZIONE)**
 - 17) L'Organo di revisione raccomanda l'attento monitoraggio dell'evoluzione del contenzioso intercorrente con la Curatela fallimentare Soc. Ameglia Servizi Turistici srl al fine di provvedere al reperimento dei mezzi necessari nel caso in cui la soccombenza dovesse risultare di entità superiore all'accantonamento effettuato e **suggerisce, a tale scopo, di procedere con prudenza nell'eventuale applicazione dell'avanzo "libero" in modo da "conservarne" una parte, anche rilevante, a tale scopo. (RACCOMANDAZIONE)**
 - 18) In merito al contenzioso intercorrente con la Curatela fallimentare Soc. Ameglia Servizi Turistici srl, l'Organo di revisione raccomanda all'Ente di valutare, con grande attenzione, se vi sia, come sembra sulla base delle comunicazioni verbali ricevute dall'Avv. Loiaconi, la possibilità di definirlo mediante un accordo transattivo. **(RACCOMANDAZIONE)**

- 19) L'Organo di revisione **invita l'Ente a provvedere con qualunque mezzo messo a disposizione dalle norme ad ottenere la documentazione relativa ai bilanci 2019, 2020 e 2021 della partecipata STL scarl, al fine di verificare se essa abbia subito perdite e i rapporti reciproci di credito e debito. (RACCOMANDAZIONE)**
- 20) L'Organo di revisione invita l'Ente, come già indicato nel parere al bilancio di previsione 2021-2023, ad accertare se, in merito al contenzioso in corso o potenziale sopra descritto, vi siano profili di responsabilità ascrivibili a terzi, e/o ai dipendenti e/o agli amministratori dello stesso e, in caso affermativo, ad adoperarsi per il recupero delle somme pagate ed in particolare a verificare se ricorra l'ipotesi di danno erariale. **(RACCOMANDAZIONE)**
- 21) L'Organo di revisione rileva che l'Ente avrebbe già dovuto accantonare un fondo perdite aziende e società partecipate pari ad € 993,75. **(ECCEZIONE)**.
- 22) L'Organo di revisione raccomanda, in parte per quanto sopra esposto e in parte in un'ottica prudenziale, di destinare l'importo di € 5.000,00 dell'avanzo a fondo perdite aziende e società partecipate. **(RACCOMANDAZIONE)**.
- 23) In merito agli importi accantonati nel risultato di amministrazione per rimborsi (eventuali) da erogare a terzi per € 1.875,78 e ad altri Enti, per € 26.354,05, si raccomanda la verifica sull'effettiva decadenza e che non siano trascorsi i termini di prescrizione. **(RACCOMANDAZIONE)**
- 24) L'Organo di revisione rinnova la raccomandazione di comunicare all'azienda speciale Blue Hub, in merito alla richiesta di liquidazione dalla stessa inviata, l'intervenuta prescrizione. **(RACCOMANDAZIONE)**
- 25) L'Organo di revisione raccomanda l'**attento monitoraggio** dell'evoluzione della **vicenda** relativa alla richiesta di risarcimento danni per € 1.682.180,60 pervenuta dalla società **Italia Marina Service srl** al fine di provvedere al reperimento delle eventuali risorse necessarie e **suggerisce**, a tale scopo, **di procedere con prudenza nell'eventuale applicazione dell'avanzo "libero" in modo da "conservarne" una parte, anche rilevante, a tale scopo. (RACCOMANDAZIONE)**
- 26) Il sottoscritto Revisore, tenuto conto di alcuni articoli comparsi sulla stampa specializzata in merito, rinnova la raccomandazione di provvedere all'accantonamento per gli aumenti contrattuali del personale dipendente e per il rinnovo del contratto dei segretari comunali. **(RACCOMANDAZIONE)**.
- 27) Evidenziato che L'Ente deve assumere senza indugio i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie ex art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011. La mancanza delle risultanze delle riconciliazioni sottoscritte dagli organi di revisione per tre delle società partecipate e quella della comunicazione relativa alla partecipate STL obbligano il revisore ad esprimere una "eccezione". **(ECCEZIONE)**
- 28) L'Organo di revisione raccomanda:
 - di acquisire, dalle società partecipate che non lo hanno approvato/inviato (ossia ATC esercizio spa e ATC Mobilità e Parcheggi srl), il bilancio alla data del 31.12.2021 o, se non approvato entro il 30.06.2022, almeno una bozza di esso, al fine di verificare se vi sia la necessità o meno di provvedere ad accantonamento/stanziamento di apposite risorse a copertura di eventuali perdite di esercizio. **(RACCOMANDAZIONE)**
 - di monitorare con attenzione, nel secondo semestre 2022 l'andamento delle partecipate al fine di adeguare, se necessario, gli accantonamenti/stanziamenti. **(RACCOMANDAZIONE)**
- 29) Dato atto che le delibere relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio n. 46 (lavori eseguiti in somma urgenza a seguito di sversamento in via Margubbio) e n. 52 (concessioni demaniali marittime) non sono state ancora inviate alla competente Procura della Corte dei Conti, si chiede all'Ente di procedere con la massima sollecitudine all'adempimento. **(RILIEVO)**
- 30) L'Organo di revisione ritiene che l'Ente debba individuare strumenti e metodi per aumentare e migliorare la propria capacità di riscossione. **(RACCOMANDAZIONE)**
- 31) L'Organo di revisione richiede nuovamente all'Ente, per il futuro, di rilevare i recuperi delle spese separatamente dai proventi per sanzioni e indicare distintamente le sanzioni ex art. 208 CdS da quelle ex art 142 CdS. **(RACCOMANDAZIONE)**
- 32) L'Organo di revisione rileva che le sanzioni per infrazioni al codice della strada sono rilevate "per cassa" **(ECCEZIONE)**
- 33) L'Organo di revisione richiede nuovamente all'Ente di accertare le sanzioni per infrazioni al codice della strada "per competenza". **(RACCOMANDAZIONE)**
- 34) L'Organo di Revisione in merito alle sanzioni per infrazioni al codice della strada raccomanda l'attento rispetto delle previsioni del DM 30.12.2019. **(RACCOMANDAZIONE)**

- 35) Il revisore raccomanda all'Ente di verificare se, per le partecipate ATC Mobilità e Parcheggi srl e ATC Esercizio spa e STL Scarl, le eventuali perdite derivino dagli effetti negativi legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 o meno, se ogni eventuale misura che tali società sarebbero tenute ad adottare possa attendere il termine del quinquennio, ai sensi delle disposizioni normative "agevolative" approvate per fronteggiare l'impatto dell'emergenza sanitaria, e se si siano avvalse della deroga alla valutazione della continuità aziendale, non appena le partecipate suddette avranno approvato il bilancio 2021. **(RACCOMANDAZIONE)**
- 36) L'Organo di revisione raccomanda (nuovamente) di procedere con solerzia alla "dismissione" della partecipazione detenuta nella società Sistema Turistico Locale Srl secondo le modalità stabilite nella delibera n. 43/2017. **(RACCOMANDAZIONE)**
- 37) L'Organo di revisione invita l'Ente a predisporre la relazione della Giunta completa e aderente a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6, del D.Lgs.118/2011. **(RACCOMANDAZIONE)**
- 38) L'Organo di revisione chiede (nuovamente) all'Ente di aggiornare il regolamento di contabilità o di approvarne uno nuovo, sottolineando che tale indicazione/raccomandazione è già stata riproposta in molti pareri e comunicazioni sia dell'anno 2021 che dell'anno 2022. **(RACCOMANDAZIONE)**

CONCLUSIONI

Si esprime giudizio positivo, **subordinato al rispetto della condizione di cui al punto 1**, e comunque con l'esclusione dei rilievi (punti 4, 9 e 29) e delle eccezioni (punti 21, 27 e 32) che, tuttavia, non sono tali da alterare in modo significativo le risultanze del rendiconto, nell'intesa che, ove necessario e/o possibile, si provveda, anche in considerazione del periodo feriale, entro il termine del 30.09.2022, dando altresì atto delle modifiche, per allineamento alle risultanze contabili, dei prospetti a/1 e degli equilibri risultanti dalla proposta di delibera.

Inoltre l'Ente dovrà mettere in atto tutte le raccomandazioni del sottoscritto Organo di revisione, e in particolare quelle di cui ai punti 12, 13, 17, 19, 25, 26, e 28 oltre provvedere, nei casi indicati, all'accertamento delle responsabilità e, sussistendo le stesse, al recupero delle somme.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Giuseppe La Rocca

